Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 123° — Numero 81

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 24 marzo 1982 SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 marzo 1982.

Esercizio temporaneo di funzioni del Capo dello Stato da parte del Presidente del Senato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 86, primo comma, della Costituzione;

Considerata la durata e la distanza dal territorio nazionale della missione ufficiale che il Presidente della Repubblica intraprenderà all'estero a partire dal 24 marzo prossimo;

Ritenuto che, pertanto, ricorrano le condizioni previste dalla Costituzione per far luogo alla supplenza;

Decreta:

La supplenza prevista dall'art. 86, primo comma, della Costituzione delle funzioni del Presidente della Repubblica è esercitata, per le funzioni non inerenti allo svolgimento della missione all'estero, dal Presidente del Senato a partire dal 24 marzo 1982 fino al rientro del Capo dello Stato nel territorio nazionale.

Dato a Roma, addì 23 marzo 1982

PERTINI

SPADOLINI

(1580)

SOMMARIO

PARLAMENTO NAZIONALE

LEGGI E DECRETI

1981

1982

DECRETI MINISTERIALI

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

1981

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Veneto

Regione Piemonte

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 81 DEL 24 MARZO 1982:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 18: **Consorzio di credito per le opere pubbliche:** Obbligazioni delle serie speciali 6 % garantite dallo Stato « Autostrade »; 6 % « Ferrovie dello Stato »; 6 % « Interventi statali »; 7 % garantite dallo Stato « Autostrade »; 7 % « Ferrovie dello Stato »; 7 % « Interventi statali »; 8 % garantite dallo Stato « Autostrade »; 9 % garantite dallo Stato « Autostrade »; 9 % « Interventi statali »; 10 % garantite dallo Stato « Autostrade »; 10 % « Interventi statali »; 13 % « Interventi statali », sorteggiate il 15 marzo 1982.

(1481)

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DELLA REPUBBLICA

Modificazione al regolamento approvata nella seduta del 10 marzo 1982

L'articolo 78 è sostituito dal seguente:

Art. 78.

Disegni di legge di conversione di decreti-legge

1. — Nel caso previsto dall'articolo 77 della Costituzione il Presidente, pervenutogli dal Governo il disegno di legge di conversione, qualora il Senato sia sciolto o i suoi lavori aggiornati, procede immediatamente alla convocazione dell'Assemblea perché questa si riunisca entro cinque giorni.

2. — Il disegno di legge, presentato dal Governo o trasmesso dalla Camera dei deputati, è deferito alla Commissione competente e contestualmente alla 1ª Commissione permanente.

3. — La 1ª Commissione permanente, nel termine fissato dal Presidente del Senato e comunque non oltre 4 giorni dall'assegnazione, riferisce all'Assemblea, anche con relazione orale, sulla sussistenza dei presupposti richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, sentito il parere della Commissione competente, che può essere comunicato anche oralmente dal Presidente della Commissione stessa o da un senatore da lui delegato.

4. — In Assemblea, sulle conclusioni adottate dalla 1ª Commissione, un senatore per ciascun Gruppo parlamentare può prendere la parola per non più di 10 minuti. Uguale facoltà è riconosciuta ai senatori che intendano dissociarsi dalle posizioni assunte dal loro Gruppo.

5. — Se l'Assemblea si pronuncia per la non sussistenza dei presupposti richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, il disegno di legge di conversione si intende respinto. Qualora tale deliberazione riguardi parti o singole disposizioni del decreto-legge o del disegno di legge di conversione, i suoi effetti operano limitatamente a quelle parti o disposizioni, che si intendono soppresse.

6. — Se l'Assemblea si pronuncia per la sussistenza dei presupposti richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, i termini relativi all'ulteriore corso della discussione del disegno di legge di conversione sono fissati, apprezzate le circostanze, dal Presidente del Senato. Il disegno di legge di conversione presentato dal Governo al Senato è iscritto in ogni caso all'ordine del giorno dell'Assemblea entro 25 giorni dalla presentazione.

7. — Gli emendamenti proposti in Commissione e da questa fatti propri debbono essere presentati come tali all'Assemblea e sono stampati e distribuiti prima dell'inizio della discussione generale.

(1461)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 settembre 1981, n. **1086.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Napoli, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2090 e modificato con regio decreto 2 0aprile 1939, n. 1162, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Napoli e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

All'art. 655, relativo alla scuola di specializzazione in chirurgia d'urgenza e pronto soccorso, il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Il numero massimo degli iscritti è di quindici per anno di corso e complessivamente di settantacinque per l'intero corso di studi ».

Il primo comma dell'art. 657, relativo alla scuola di specializzazione in chirurgia vascolare, è sostituito dal seguente:

« Il numero massimo degli allievi è di dieci per anno di corso e complessivamente di cinquanta iscritti per l'intero corso di studi ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 settembre 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *marzo* 1982
Registro n. 38 *Istruzione, foglio n.* 261

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1981, n. **1087.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Modena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2035 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2170, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduto l'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Modena e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Veduta la necessità di adeguare la norma sulla direzione delle scuole di perfezionamento, di specializzazione e delle scuole dirette a fini speciali a quanto disposto dall'art. 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

Lo statuto dell'Università di Modena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli 211, 212, 213 e 214, relativi alla scuola di specializzazione in puericultura, che muta la denominazione in quella di « pediatria preventiva e puericultura », sono sostituiti dal seguente, con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi:

Scuola di specializzazione
in pediatria preventiva e puericultura

Art. 211. — Presso l'istituto di clinica pediatrica dell'Università di Modena è istituita la scuola di specializzazione in pediatria preventiva e puericultura.

La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato che pure insegni nella scuola medesima.

Alla scuola stessa possono iscriversi esclusivamente i laureati in medicina e chirurgia. La scuola si propone di conferire la preparazione teorico-pratica sia nel cam-

po della neonatologia e patologia neonatale, sia nel campo della pratica pediatrica preventiva e sociale, con particolare riguardo alla prevalente funzione preventiva e sociale della medicina infantile sul territorio, che il pediatra è chiamato a svolgere.

Essa ha la durata di quattro anni ed è articolata in due indirizzi:

a) neonatologia e patologia neonatale;
b) pediatria sociale.

Dopo un primo biennio comune ai due indirizzi, è istituito un secondo biennio differenziato per ciascuno dei due indirizzi.

I medici che abbiano conseguito la specializzazione in pediatria preventiva e puericultura con uno dei due indirizzi, potranno iscriversi direttamente al secondo biennio della scuola con l'altro indirizzo previsto dallo statuto.

Il numero massimo degli allievi che possono essere iscritti è di sedici complessivamente per l'intera durata del corso di studi, bienni orientativi inclusi.

Le materie di insegnamento sono:

BIENNIO PROPEDEUTICO COMUNE:

1° *Anno*:

1) anatomia e fisiologia dell'età evolutiva I;
2) elementi di ostetricia e ginecologia;
3) semeiotica infantile;
4) genetica medica;
5) elementi di laboratorio e biochimica clinica;
6) fisiologia della nutrizione;
7) metabolismo dell'età evolutiva I;
8) embriologia e fisiologia prenatali;
9) patologia infantile I;
10) alimentaizone nell'età evolutiva.

2° *Anno*:

1) anatomia e fisiologia dell'età evolutiva II;
2) metabolismo dell'età evolutiva II;
3) patologia infantile II;
4) auxologia normale;
5) malattie infettive e loro prevenzione;
6) patologia prenatale;
7) patologia perinatale;
8) elementi di clinica pediatrica;
9) dietologia infantile;
10) anatomia patologica infantile;
11) O.R.L. e audiologia infantili;
12) oculistica e ottica fisio-patologica infantili.

INDIRIZZO DI NEONATOLOGIA E PATOLOGIA NEONATALE:

3° *Anno*:

1) clinica della gravidanza e del parto normale;
2) fisiopatologia embrio-fetale;
3) fisiologia neonatale;
4) biochimica neonatale;
5) immunologia neonatale;
6) diagnostica radiologica neonatale;
7) tecniche di laboratorio (con riferimento alla fisiopatologia neonatale);
8) patologia neonatale I;
9) assistenza al neonato sano ed ammalato;
10) semeiotica neonatale.

4° *Anno*:

1) patologia neonatale II;
2) il neonato a rischio;
3) farmacologia neonatale;
4) clinica e terapia neonatali;
5) rianimazione e terapia intensiva del neonato;
6) alimentazione del neonato sano e patologico;
7) anatomia patologica del feto e del neonato;
8) patologia chirurgica neonatale;
9) neurologia neonatale.

INDIRIZZO DI PEDIATRIA SOCIALE:

3° *Anno*:

1) adolescentologia I;
2) auxologia patologica ed endocrinologia infantile;
3) neuropsichiatria infantile;
4) epidemiologia, statistica medica e biometria;
5) epidemiologia e prevenzione di malattie di importanza sociale nell'età evolutiva;
6) igiene dell'alimentazione;
7) medicina scolastica e sua legislazione;
8) psicologia dell'età evolutiva;
9) fisioterapia e riabilitazione;
10) consulenza genetica sul territorio;
11) patologia e clinica delle malattie di importanza sociale nell'età evolutiva.

4° *Anno*:

1) adolescentologia II;
2) medicina dello sport nell'età evolutiva;
3) odontologia e odontoiatria;
4) ortopedia e traumatologia nell'età evolutiva;
5) legislazione ed assistenza sociale per l'infanzia e l'adolescenza;
6) informazione sanitaria;
7) servizi pubblici extra-ospedalieri di sanità e assistenza per l'età evolutiva;
8) psicopedagogia;
9) sociologia applicata alla popolazione infantile.

Le norme generali per l'iscrizione, gli esami, le tasse, ecc. sono quelle che regolano le scuole di specializzazione dell'Università di Modena.

La frequenza alle lezioni, alle esercitazioni pratiche nei reparti è obbligatoria: gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza non potranno essere ammessi a sostenere le prove d'esame.

Il tirocinio pratico durante il quarto anno della scuola, per l'indirizzo di neonatologia es patologia neonatale, potrà essere svolto oltreché presso l'istituto ove la scuola ha sede, presso strutture assistenziali che abbiano, a giudizio del consiglio della scuola, caratteristiche idonee allo scopo. Tale tirocinio sarà attestato per iscritto dal responsabile di ciascuna struttura.

Il tirocinio pratico durante il quarto anno per l'indirizzo di pediatria sociale, è previsto sia svolto almeno in parte, in accordo con le amministrazioni competenti (regioni, province, comuni) presso strutture assistenziali sul territorio (consultori, ecc.) che abbiano, a giudizio del consiglio della scuola, caratteristiche idonee allo scopo. Tale tirocinio sarà attestato dall'ente responsabile della struttura.

Alla fine di ciascun anno di corso, gli allievi, per essere ammessi agli anni successivi, debbono superare le prove d'esame teorico-pratiche sulle materie impartite durante l'anno; per le materie a corso biennale, l'esame sarà sostenuto sotto forma di colloquio, al termine di ciascun anno.

Superati gli esami finali, l'allievo sosterrà l'esame di diploma, che potrà essere costituito anche da una dissertazione orale su un argomento precedentemente concordato.

All'allievo risultato idoneo verrà rilasciato il diploma di specialista in pediatria preventiva e puericultura, con espressa menzione dell'indirizzo seguito, valido a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *marzo* 1982
Registro n. 38 *Istruzione, foglio n.* 262

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1981, n. **1088.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pavia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica dell'11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Pavia e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Veduta la necessità di adeguare la norma sulla direzione delle scuole di perfezionamento, di specializzazione e delle scuole dirette a fini speciali a quanto disposto dall'art. 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 397, e con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione delle seguenti scuole:

scuola di specializzazione in anatomia patologica;
scuola di specializzazione in neurofisiologia clinica;
scuola di specializzazione in tossicologia forense.

Art. 1.

Scuola di specializzazione in anatomia patologica

Art. 398. — Alla scuola di specializzazione in anatomia patologica vengono ammessi laureati in medicina e chirurgia in possesso del diploma di abilitazione allo esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente. La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazione.

La scuola ha sede presso l'istituto di anatomia e istologia patologica. Essa conferisce il diploma di specialista in anatomia patologica.

La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato, che pure insegni nella scuola medesima. Il numero massimo di allievi è di cinque per anno di corso e complessivamente di venti per l'intero corso di studi. L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 399. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

anatomia patologica sistematica I;
tecnica delle autopsie;
diagnostica anatomo-patologica macroscopica I;
tecniche istologiche ed istochimiche.

2° *Anno*:

anatomia patologica sistematica II;
diagnostica anatomo-patologica macroscopica II;
diagnostica istopatologica I;
tecniche e diagnostica citologica e citogenetica.

3° *Anno*:

diagnostica istopatologica II;
tecniche di microscopia elettronica e biologica ultrastrutturale;
immunopatologia.

4° *Anno*:

diagnostica istopatologica III;
diagnostica istocitopatologica ultrastrutturale;
diagnostica autoptica medico-legale ed elementi di legislazione sanitaria;
applicazioni statistiche ed epidemiologiche.

Art. 400. — Agli allievi della scuola è fatto obbligo di frequentare le lezioni ed i saminari programmati nonché di partecipare quotidianamente all'attività diagnostica e scientifica svolta nell'istituto di anatomia ed istologia patologica o nel centro di diagnostica istopatologica dell'Università di Pavia ovvero di altro istituto

o servizio anatomo-patologico che per qualificazione scientifica e professionale dei relativi specialisti, e per attrezzature e casistica disponibili garantisca all'allievo una effettiva ed approfondita esperienza pratica nella disciplina.

Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Art. 401. — Alla fine di ogni corso gli iscritti, per essere ammessi agli anni successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Per le materie a corso pluriennale l'esame sarà sostenuto alla fine dei corsi medesimi.

Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in anatomia patologica gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.

Art. 2.

Scuola di specializzazione in neurofisiologia clinica

Art. 402. — La scuola di specializzazione in neurofisiologia clinica ha sede presso la clinica neurologica della facoltà di medicina e chirurgia e conferisce il diploma di specializzazione in neurofisiologia clinica.

Art. 403. — La durata del corso è di tre anni accademici.

Art. 404. — Il numero massimo degli allievi iscrivibili è di quarantacinque complessivamente per l'intero corso di studi.

Art. 405. — Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono:

1° *Anno*:

neuroanatomia funzionale;
neurofisiologia;
neurochimica;
neurofarmacologia;
elementi di fisica ed elettronica biomedica;
informatica e statistica biomedica.

2° *Anno*:

neurofisiopatologia I;
psicologia sperimentale;
neurologia;
anestesia rianimazione;
neuropsichiatria infantile;
elettroencefalografia I;
elettrodiagnostica ed elettroterapia.

3° *Anno*:

neurofisiopatologia II;
elettroencefalografia II;
elettromiografia;
tecniche speciali di diagnostica strumentale del sistema nervoso.

Art. 406. — Il direttore può stabilire, per un più proficuo conseguimento dei fini della scuola, che siano tenuti corsi complementari e conferenze su materie ed argomenti che abbiano attinenza o affinità con gli insegnamenti ripartiti nella scuola stessa.

Per le discipline svolte in corsi pluriennali l'esame deve essere sostenuto anno per anno.

Art. 407. — Per conseguire il diploma di specializzazione, al termine del corso triennale, oltre ad aver superato tutti gli esami delle singole materie, è obbligatorio sostenere l'esame finale su una dissertazione scritta, preferibilmente di carattere sperimentale.

Art. 3.

Scuola di specializzazione in tossicologia forense

Art. 408. — E' istituita presso l'istituto di medicina legale e delle assicurazioni la scuola di specializzazione in tossicologia forense.

La scuola si propone lo scopo di mettere a disposizione di coloro che per diversi aspetti già si dedicano a questa disciplina, uno strumento tecnico adeguato alle sempre più numerose e diversificate richieste di intervento nell'ambito della tossicologia.

La scuola di specializzazione rilascia i seguenti diplomi:

a) specialista in tossicologia forense con indirizzo medico;

b) specialista in tossicologia forense con indirizzo chimico.

Art. 409. — La durata della scuola è di quattro anni. Sono ammessi a frequentare detta scuola i laureati in medicina e chirurgia, in farmacia, in chimica e tecnologia farmaceutiche, in chimica, in scienze delle preparazioni alimentari, in scienze biologiche.

Il numero degli iscritti è di venti, distribuiti per non oltre cinque iscritti per ogni anno. Nel caso di eccedenza di domande la selezione tra i richiedenti sarà attuata attraverso concorso basato sui titoli e su prove d'esame.

Al momento della iscrizione al quarto anno i candidati saranno ripartiti a seconda del rispettivo indirizzo, essendo l'indirizzo medico esclusivamente riservato ai laureati in medicina e chirurgia e l'indirizzo chimico riservato ai laureati in medicina e chirurgia, in farmacia, in chimica e tecnologia farmaceutiche, in chimica, in scienze delle preparazioni alimentari, in scienze biologiche.

Art. 410. — Le materie di insegnamento sono:

1° *Anno*:

tossicologia forense;
medicina legale generale;
fondamenti di farmacologia;
principi di tossicologia generale;
elementi di chimica biologica;
elementi di fisiopatologia da agenti tossici chimici;
prelevamento e conservazione di reparti giudiziari;
legislazione in campo tossicologico;
elementi di diritto e di procedura penale;
struttura, organizzazione e funzioni del laboratorio chimico-tossicologico.

2° *Anno*:

tossicologia forense speciale I;
farmacocinetica;
principi di chimica farmaceutica;
biochimica molecolare;
elementi di farmacognosia e di micologia;
tecniche analitiche di base, attrezzatura e strumentazione del laboratorio chimico-tossicologico;
analisi tossicologiche I;
diagnosi di ubriachezza negli aspetti teorici, pratici e legislativi;
elementi di statistica;
controllo di qualità.

3° *Anno*:

tossicologia forense speciale II;
analisi tossicologiche II;
tossicologia dell'ambiente e del lavoro;
tossicologia degli alimenti;
chimica bromatologica;
tossicologia delle sostanze dell'abuso;
elementi di tossicologia veterinaria;
analisi merceologiche;
microbiologia applicata alla tossicologia;
controllo di preparazioni farmaceutiche;
protezione e sicurezza nel laboratorio;
principi di analisi in tracce.

4° *Anno* (indirizzo medico):

diagnosi medico-legale di avvelenamento;
effetti tossici a lungo termine;
anatomia patologica in tossicologia;
clinica tossicologica e terapia;
diagnostica chimico-tossicologica d'urgenza;
patologia della terapia e responsabilità professionale;
elementi di radioprotezione;
deontologia, legislazione sanitaria e aggiornamenti in tema di normativa.

4° *Anno* (indirizzo chimico):

analisi inorganica e organica in tracce;
cromatografia;
spettroscopia;
tecniche immunologiche ed enzimatiche;
saggi e dosaggi biologici;
tecniche istochimiche applicate alla tossicologia;
metodi radiochimici ed elementi di radioprotezione;
automatizzazione ed elementi di informatica.

Esercitazioni pratiche affiancheranno gli insegnamenti indicati.

Art. 411. — La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni è obbligatoria; è altresì obbligatoria la frequenza ai fini di apprendimento presso i laboratori di tossicologia dell'istituto di medicina legale per l'intera durata dell'anno accademico.

Alla fine di ogni anno gli specializzandi che abbiano ottenuto la firma di frequenza dovranno sostenere un esame di profitto nelle materie di insegnamento annuali.

L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta e in una prova pratica su argomenti di tossicologia forense approvati dalla direzione della scuola.

Art. 412. — La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato che pure insegni nella scuola medesima.

Insegnamenti potranno essere impartiti da specialisti di altre Università e di istituzioni non universitarie.

Art. 413. — La scuola dispone delle attrezzature, delle biblioteche, del materiale e delle altre opportunità didattiche messe a disposizione dall'istituto di medicina legale e delle assicurazioni. E' previsto altresì l'utilizzo di sedi esterne, universitarie e non, per lezioni specialistiche ed esercitazioni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *marzo* 1982
Registro n. 38 *Istruzione, foglio n.* 251

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1981, n. 1089.

Modificazioni all'ordinamento didattico universitario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Riconosciuta l'opportunità di procedere ad una modifica dell'ordinamento didattico universitario vigente per gli studi del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale del 16 luglio 1981;

Rilevata l'opportunità di limitare la suddetta modifica all'abolizione degli asterischi apposti sia agli insegnamenti fondamentali sia agli insegnamenti complementari della tabella XVIII dell'ordinamento didattico universitario nonché all'abolizione della norma che prevede la mutuazione di altri insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

La tabella XVIII-*bis* dell'ordinamento didattico universitario, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, è modificata nel senso che sono soppressi tutti gli asterischi apposti sia agli insegnamenti fondamentali, sia agli insegnamenti complementari.

Nella medesima tabella sono, inoltre, soppressi al sesto comma, la frase dopo l'elenco degli insegnamenti complementari: « altri insegnamenti complementari nel piano della facoltà sempre mutuati dal corso di laurea in medicina e chirurgia » ed il testo del comma settimo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *marzo* 1982
Registro n. 41 *Istruzione, foglio n.* 284

LEGGE 18 marzo 1982, n. 90.

Misure finanziarie straordinarie per il potenziamento e l'ammodernamento tecnologico dei servizi per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la realizzazione, anche tramite acquisti di immobili, di opere, di infrastrutture, di mezzi tecnici e logistici, ivi compreso l'equipaggiamento, e delle altre misure ritenute necessarie nel quadro del potenziamento e dell'ammodernamento tecnologico degli apparati strumentali e per l'adeguamento dei servizi dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia, nel quadro del coordinamento e della pianificazione previsti dall'articolo 6 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è autorizzata la spesa complessiva di lire 440 miliardi da iscriversi nel capitolo 2779 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.

La spesa di cui al precedente comma è ripartita in lire 150 miliardi per l'anno finanziario 1982 e in lire 145 miliardi per ciascuno degli anni finanziari 1983 e 1984.

Art. 2.

Il Ministro dell'interno, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica di cui all'articolo 18 della legge 1° aprile 1981, n. 121, determina con propri decreti i piani recanti l'indicazione delle opere, delle infrastrutture e dei mezzi tecnici e logistici e delle altre misure ritenute necessarie nel quadro del potenziamento e dell'ammodernamento degli apparati e dell'adeguamento dei servizi.

Tali piani debbono essere formulati secondo una coordinata e comune pianificazione finanziaria tra l'Amministrazione della pubblica sicurezza, l'Arma dei carabinieri, il Corpo della guardia di finanza e il Corpo degli agenti di custodia e, dopo l'approvazione di cui sopra, sono comunicati al Parlamento.

La relativa spesa è posta dal Ministro dell'interno a carico dell'apposito capitolo di cui al precedente articolo 1, dal quale, per gli eventuali acquisti di immobili, possono essere trasferiti, con decreto del Ministro del tesoro, su proposta dello stesso Ministro dell'interno, sentito il Ministro delle finanze, i necessari fondi al capitolo 7901 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, cui compete provvedere agli acquisti stessi.

Dallo stesso capitolo, con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'interno, possono altresì essere trasferiti eventuali fondi ai capitoli 1084, 2615, 2632, 2635 e 2754 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno nel limite massimo di 5 miliardi di lire, per ciascuno degli anni 1982, 1983 e 1984.

Art. 3.

Per l'attuazione dei piani di cui al precedente articolo, il Ministro dell'interno è autorizzato ad avvalersi di enti e di imprese, eventualmente in deroga al disposto degli articoli 107 e 113 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, che abbiano particolare competenza e idonei mezzi tecnici.

Per i progetti, i contratti e le convenzioni relativi ad acquisti di immobili, ad esecuzione di lavori, a provviste e forniture, inerenti all'attuazione dei piani medesimi, si deroga all'obbligo dei preventivi pareri prescritti dalle norme vigenti, nonché, ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, lettera *g*), della legge 30 marzo 1981, n. 113, alle procedure stabilite dalla legge stessa ed a quelle di cui all'accordo sugli appalti di pubbliche forniture concluso nell'ambito dei negoziati multilaterali del GATT (accordo generale sulle tariffe e il commercio).

I contratti e le convenzioni di cui al precedente comma — esclusi quelli relativi ad acquisti di immobili — sono stipulati dal capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, o da un suo delegato, per l'Amministrazione della pubblica sicurezza; dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri, o da un suo delegato, per quelli dell'Arma stessa; dal comandante generale della guardia di finanza, o da un suo delegato, per quelli di detto Corpo e dal direttore generale degli istituti di prevenzione e pena, o da un suo delegato, per quelli riguardanti il Corpo degli agenti di custodia, e sono approvati con decreto del Ministro dell'interno.

Il Ministro dell'interno riferisce alle competenti Commissioni della Camera e del Senato, entro il 31 marzo del 1983, del 1984 e del 1985, sulla attuazione della presente legge per ciascuno degli anni precedenti.

Art. 4.

Presso il Ministero dell'interno è istituita una commissione avente il compito di formulare pareri sugli schemi dei piani di potenziamento e di ammodernamento indicati nel precedente articolo 2, sul loro coordinamento e integrazione per garantire la collaborazione interforze e, nella fase di attuazione di essi, su ciascuna fornitura o progetto.

La commissione, presieduta dal Ministro dell'interno o da un Sottosegretario da lui delegato, è composta da:

a) il capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza;

b) il comandante generale dell'Arma dei carabinieri;

c) il comandante generale della guardia di finanza;

d) il direttore generale degli istituti di prevenzione e pena;

e) un consigliere di Stato;

f) un funzionario dell'Amministrazione civile dello interno;

g) un funzionario della Ragioneria generale dello Stato;

h) due funzionari della polizia di Stato;

i) due ufficiali dell'Arma dei carabinieri, designati dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri;

l) due ufficiali della guardia di finanza, designati dal comandante generale del Corpo della guardia di finanza;

m) due ufficiali del Corpo degli agenti di custodia, designati dal direttore generale degli istituti di prevenzione e pena.

Nella designazione dei componenti di cui alle lettere *h*), *i*), *l*) ed *m*) deve indicarsi, rispettivamente per la pubblica sicurezza, per l'Arma dei carabinieri, per il Corpo della guardia di finanza e per il Corpo degli agenti di custodia, un addetto a reparti o servizi direttamente operativi.

La commissione può avvalersi di esperti in numero non superiore a cinque, anche estranei all'Amministrazione dello Stato, che abbiano particolare competenza tecnica.

Per ciascuno dei componenti indicati nelle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) è designato un supplente.

Le funzioni di segretario della commissione sono espletate da un funzionario con qualifica dirigenziale o direttiva del Ministero dell'interno.

La commissione è costituita con decreto del Ministro dell'interno. Le spese per il funzionamento della commissione gravano sui fondi di cui al precedente articolo 1.

Art. 5.

Le disposizioni di cui alle leggi 6 agosto 1967, n. 765, e 28 gennaio 1977, n. 10, non si applicano per la costruzione di poligoni di tiro previsti dai piani di potenziamento e di ammodernamento approvati ai sensi della presente legge, purché i poligoni stessi siano costruiti nell'ambito di edifici adibiti a caserme appartenenti al demanio militare o civile o, comunque, in uso all'Amministrazione della pubblica sicurezza, all'Arma dei carabinieri, alla guardia di finanza o al Corpo degli agenti di custodia indicati nel precedente articolo 1.

L'agibilità delle opere di cui al precedente comma deve essere dichiarata dall'ispettorato del genio militare secondo la regolamentazione vigente.

Art. 6.

Alla copertura dell'onere di 150 miliardi di lire derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1982, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 marzo 1982

PERTINI

SPADOLINI — ROGNONI — LA MALFA — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

DECRETO-LEGGE 24 marzo 1982, n. **91.**

Proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali per i mesi di febbraio e marzo 1982 ed estensione ad altri settori.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza della proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali per i mesi di febbraio e marzo 1982 e dell'estensione ad altri settori;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 marzo 1982;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

A favore dei soggetti destinatari del decreto-legge 16 novembre 1981, n. 646, convertito, con modificazioni, nella legge 15 gennaio 1982, n. 3, con decorrenza dal 1° febbraio 1982 e fino a tutto il periodo di paga in corso alla data del 31 marzo 1982, gli sgravi contributivi vigenti al 31 dicembre 1981 si applicano nelle seguenti misure:

a) per il personale maschile 3,38 punti;

b) per il personale femminile 8,65 punti;

c) per tutti i dipendenti delle imprese indicate nell'articolo 1, primo comma, della legge 28 novembre 1980, n. 782, ulteriori 5,74 punti.

Per i dipendenti delle imprese che operano nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, resta confermato lo sgravio aggiuntivo di 2,54 punti.

Gli sgravi contributivi, di cui ai precedenti commi, si applicano, nelle misure e per il periodo ivi indicati, anche alle imprese iscritte nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi, istituito con la legge 6 giugno 1974, n. 298, nonché alle imprese armatoriali.

Resta fermo, per il periodo indicato al primo comma, il contributo dello Stato a favore dei marittimi adibiti alla pesca entro il Mediterraneo ed oltre gli stretti, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 1973, n. 27, e successive modificazioni.

Art. 2.

L'importo complessivo delle aliquote della contribuzione per l'assicurazione contro le malattie a carico dei datori di lavoro del settore dell'agricoltura è ridotto di due punti limitatamente ai contributi relativi ad un quarto del numero delle giornate di lavoro svolte dagli operai e retribuite per l'anno 1982, sempreché le imprese interessate assicurino ai propri dipendenti trattamenti economici non inferiori a quelli minimi previsti dai contratti collettivi nazionali di categoria stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative o presenti in seno al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

Art. 3.

La spesa conseguente all'applicazione del presente decreto, valutata in lire 1.092 miliardi, farà carico allo stanziamento del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1982, nel limite della autorizzazione di spesa che viene stabilita con l'apposito provvedimento concernente proroga di sgravi contributivi vigenti al 31 dicembre 1981.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 marzo 1982

p. Il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
FANFANI

SPADOLINI — DI GIESI — LA MALFA — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1982
Atti di Governo, registro n. 38, foglio n. 24

ERRATA-CORRIGE

(Decreto-legge 25 gennaio 1982, n. 16)

Nel decreto-legge 25 gennaio 1982, n. 16, recante misure urgenti in materia di prestazioni integrative erogate dal Servizio sanitario nazionale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 27 gennaio 1982, all'art. 1, sub lettera *a*), al quarto comma che segue il n. 5, ove è scritto: «...è elevato *dal* 16 per cento...», leggasi «... è elevato *del* 16 per cento ...».

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 4 marzo 1982.

Riconoscimento di efficacia di nuovi mezzi e sistemi di sicurezza per i ponteggi sospesi motorizzati.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 395, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, concernente il riconoscimento di efficacia dei nuovi mezzi e sistemi di sicurezza;

Visto l'art. 80 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, che attribuisce al Ministero del lavoro e della previdenza sociale il potere di stabilire l'obbligo e di fissare le modalità per i collaudi e le verifiche delle attrezzature per l'edilizia ed i ponteggi;

Visti gli articoli 39 e seguenti del decreto di cui al precedente comma, che stabiliscono le caratteristiche costruttive e di impiego dei ponteggi sospesi;

Considerata la necessità di disciplinare in forma organica e dettagliata, ai fini della sicurezza dei lavoratori, i ponteggi sospesi motorizzati;

Ritenuto che, ai medesimi fini di cui sopra, sia necessario che le predette attrezzature siano sottoposte a verifiche periodiche nonché a collaudo;

Sentita la commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta l'efficacia, ai sensi dell'art. 395, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, dei mezzi e sistemi di sicurezza specificati nell'allegato *A* al presente decreto in deroga alle norme di cui agli articoli 39 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, per quanto attiene alla costruzione ed all'impiego dei ponteggi sospesi motorizzati.

Art. 2.

I ponteggi di cui al presente decreto devono essere costruiti ed installati come stabilito dalle specifiche tecniche contenute nel succitato allegato *A*.

Inoltre essi, ai sensi dell'art. 80 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, devono essere collocati prima della loro messa in servizio e verificati ogni due anni per accertarne lo stato di funzionalità e di manutenzione ai fini della sicurezza dei lavoratori, conformemente a quanto disposto nell'allegato *A* già in precedenza richiamato.

Le funi dei ponteggi sospesi motorizzati devono essere sottoposte a verifiche trimestrali.

Il collaudo e le verifiche biennali sono affidate allo ispettorato del lavoro; le verifiche trimestrali sono effettuate a cura dei datori di lavoro, a mezzo di personale specializzato da essi scelto.

Art. 3.

Ogni apparecchio deve essere munito di una targhetta di indentificazione e di un libretto di immatricolazione, redatto in conformità all'allegato *B* del presente decreto.

Il libretto è compilato in due copie delle quali una deve restare presso l'ufficio incaricato delle verifiche e l'altra presso l'impianto.

Su entrambi devono essere riportati i risultati del collaudo e delle verifiche biennali; quelli delle verifiche trimestrali possono essere riportati solo sul libretto presso l'impianto.

Art. 4.

La richiesta di collaudo va presentata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

La periodicità delle verifiche decorre dalla data di immatricolazione riportata nel libretto e l'utente dell'attrezzatura dovrà farne richiesta al competente ispettorato del lavoro almeno venti giorni dalla scadenza.

Qualora, alla data prevista per l'effettuazione della verifica biennale, l'apparecchio non sia verificabile perché fuori esercizio l'utente dovrà informarne l'ispettorato del lavoro. In tal caso, la verifica biennale sarà effettuata all'atto della successiva messa in esercizio.

Se, trascorsi quaranta giorni dalla richiesta di collaudo l'organo pubblico non vi abbia provveduto, l'apparecchio potrà essere egualmente messo in servizio, previa effettuazione del collaudo di cui all'art. 2 da parte di ingegnere o architetto abilitati a norma di legge, il quale dovrà inoltre provvedere alla regolarizzazione delle due copie del libretto.

Art. 5.

Gli apparecchi in esercizio alla data del presente decreto dovranno adottare i sistemi di cui è riconosciuta l'efficacia, ai sensi del decreto stesso — ove non già rispondenti al disposto del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164 — entro un anno dalla medesima data.

Gli utenti che non otterranno dai costruttori dei ponteggi sospesi motorizzati l'adeguamento di cui sopra, dovranno provvedere in proprio — entro il medesimo termine — a tutti gli adempimenti previsti dal presente decreto, ivi compresa la richiesta del libretto di immatricolazione.

Art. 6.

Sono approvati la specifica tecnica ed il modello del libretto di immatricolazione che fanno parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 marzo 1982

Il Ministro: Di Giesi

Allegato *A*

SPECIFICHE TECNICHE PER LA COSTRUZIONE, L'IMPIEGO, IL COLLAUDO E LE VERIFICHE DEI PONTEGGI SOSPESI MOTORIZZATI.

0.1. *Scopo e campo di applicazione.*

Le presenti norme si applicano ai ponteggi sospesi motorizzati.

0.2. *Definizioni.*

0.2.1. *Ponteggi sospesi motorizzati.*

Piattaforme o navicelle, di qualunque forma geometrica, sollevate da argani a motore, a mezzo organi flessibili, destinate al sollevamento di persone e materiali inerenti il lavoro da eseguire, con esclusione di altri materiali.

0.2.2. *Argani.*

Apparecchi capaci di sollevare le piattaforme di lavoro; possono essere del tipo a tamburo od a pulegge di frizione.

Gli argani di sollevamento possono anche non essere a bordo della piattaforma di lavoro.

0.2.3. *Anemometro.*

Misuratore della velocità del vento.

0.2.4. *Attrezzature od impianti permanenti.*

Attrezzature costruite specificamente per operare in un luogo in cui vengono installate in forma permanente.

0.2.5. *Attrezzature mobili.*

Attrezzature costruite per operare in più luoghi (fabbricati o strutture) per periodi di tempo limitati.

0.2.6. *Carrello.*

Struttura mobile atta a consentire la traslazione del ponteggio sospeso.

0.2.7. *Contrappeso.*

Elemento della macchina destinato a garantire la stabilità al ribaltamento.

0.2.8. *Dispositivo di autofrenatura.*

Meccanismo atto a garantire automaticamente, indipendentemente da azioni di frenatura esterna al meccanismo, che la velocità di movimento del mezzo, in mancanza di forza motrice, si riduca gradualmente rispetto alla velocità di esercizio.

0.2.9. *Guide.*

Organi rigidi o flessibili destinati ad assicurare la distanza funzionale della piattaforma di lavoro dalle pareti per tutta la lunghezza degli spostamenti verticali.

0.2.10. *Mensole di sospensione* (bracci, travi, staffe, etc.).

Strutture di attacco degli organi flessibili, posti alla estremità superiore della corsa verticale.

0.2.11. *Limitatore di velocità.*

Dispositivo atto a contenere la velocità di funzionamento massima entro un valore limite prefissato.

0.2.12. *Limitatore di inclinazione orizzontale.*

Dispositivo che automaticamente arresta la manovra in corso al superamento della inclinazione massima prefissata della piattaforma di lavoro.

0.2.13. *Paracadute.*

Dispositivo automatico atto a fermare e sostenere la piattaforma di lavoro, con il suo carico di esercizio, nel caso venga meno la funzione di sospensione dell'organo flessibile.

0.2.14. *Parapetti.*

Protezioni periferiche dei piani di lavoro e delle zone di accesso al mezzo.

0.2.15. *Piano di calpestio.*

Piano di lavoro della piattaforma sul quale vengono a trovarsi le persone.

0.2.16. *Portata utile.*

Carico ammissibile sulla piattaforma costituito dalle persone e dai materiali.

Il numero delle persone non può essere superiore ad 1/100 della portata utile ammissibile.

0.2.17. *Carico di servizio.*

Somma dei carichi statici gravanti sulle funi (pesi propri + carico utile).

0.2.18. *Coefficiente di sicurezza delle funi.*

Si definisce coefficiente di sicurezza delle funi il rapporto tra il carico di rottura delle funi ed il carico di esercizio.

1. Installazione

Prescrizioni riguardanti la costruzione destinata a ricevere gli impianti.

1.1. *Caratteristiche delle costruzioni.*

1.1.1. La zona delle vie di corsa del carrello motorizzato deve essere delimitata preferenzialmente mediante parapetto normale, ed essere raggiungibile in condizioni di sicurezza.

In alternativa il carrello deve poter scorrere sulle rotaie con la sagoma interna distante almeno m 0,60 dalle opere fisse, oppure deve essere dotato di dispositivi atti ad interrompere la sua traslazione in presenza di un ostacolo che venga a trovarsi tra il carrello e le parti fisse.

Se il carrello non è motorizzato i suddetti franchi possono essere ridotti.

1.1.2. Per gli impianti permanenti deve essere prevista un'area di parcheggio nella quale sia agevole fare la manutenzione dell'impianto.

Dove non sia possibile il carrello deve essere dotato di passarella ed accessi regolamentari, fissi od amovibili, che consentano di eseguire le operazioni sopradette in condizioni di sicurezza.

1.1.3. La costruzione deve risultare idonea a ricevere e sopportare i carichi derivanti dall'impianto.

1.2. *Accessi all'impianto.*

1.2.1. I percorsi e le zone di accesso alla piattaforma dovranno risultare agibili in sicurezza e protetti in particolare dai pericoli di caduta nel vuoto.

Qualora l'accesso avvenga a navicella sospesa nel vuoto, le persone devono essere munite di regolamentari cinture di sicurezza da agganciare a parti fisse dell'attrezzatura e la navicella deve essere vincolata per evitare il pendolamento.

1.3. *Guide.*

1.3.1. Le funi usate come guida debbono essere opportunamente tesate.

Se il loro attacco superiore interessa il carrello dovrà tenersi conto della loro influenza nel calcolo delle strutture, se le funi vengono ancorate al fabbricato dovrà essere verificata la validità dell'ancoraggio rispetto allo stesso.

1.3.2. Agli estremi della corsa della navicella, nel caso di guide verticali sbarrate all'estremità, si dovranno installare dispositivi di arresto automatico.

L'eventuale battuta degli organi a scorrimento della navicella sugli arresti fissi deve risultare ammortizzata.

1.3.3. La posizione delle guide deve essere tale da consentire la facile manutenzione senza che gli operatori siano costretti a sporgersi pericolosamente nel vuoto.

1.3.4. Le guide devono essere dimensionate per poter resistere alla sollecitazione della navicella durante i suoi spostamenti.

Esse devono resistere ad un carico concentrato di almeno 80 kg agente in qualsiasi direzione giacente in un piano perpendicolare alle guide e ciò indipendentemente dagli sforzi derivanti dall'azione di un eventuale paracadute.

1.4. *Vie di corsa ed aree di circolazione.*

1.4.1. Il carrello portante l'argano di sollevamento della navicella può spostarsi:

su un'area di circolazione specificatamente predisposta;
su una via di corsa costituita da binari.

Le aree di circolazione, o le vie di corsa devono resistere ai carichi più gravosi derivanti dalle condizioni d'uso del carrello.

1.4.2. Gli ancoraggi dei punti di sospensione o di appoggio dei binari, gli eventuali bulloni, dadi, etc., vanno protetti contro l'ossidazione e devono risultare collegati a terra.

1.4.3. Nel caso che le guide di scorrimento presentino discontinuità, il movimento di scorrimento del carrello deve essere condizionato, sia meccanicamente che elettricamente, da appositi dispositivi automatici; inoltre tali dispositivi devono impedire materialmente la fuoriuscita del carrello dalle guide stesse.

1.4.4. Le vie di corsa non devono trasmettere i loro sforzi ad un rivestimento cedevole.

1.4.5. In corrispondenza dei giunti dei binari o guide va realizzata la continuità elettrica.

1.5. *Anemometro.*

1.5.1. Nel caso di impianti permanenti, installati su edifici di altezza superiore a 60 m è fatto obbligo di applicare un anemometro alla sommità delle strutture.

Il rilevamento della velocità del vento deve essere possibile in condizioni di sicurezza.

2. MACCHINARIO

2.1. *Disposizioni generali.*

2.1.1. Tutte le parti del ponteggio devono essere protette adeguatamente contro la corrosione.

2.1.2. Il peso di ogni persona deve essere assunto pari a kg 80 + kg 20 (per attrezzi). La portata utile, per superficie caricabile fino a un mq, deve essere almeno pari a kg 120, mentre, per superfici superiori, essa deve essere assunta almeno pari a 200 kg, fino a 4 mq di superficie caricabile, ed a 150 kg/m² per superfici superiori a 4 mq.

2.1.3. Sono ammessi ponteggi sospesi per un solo operatore con una sola fune portante purché:

a) la superficie utile della piattaforma non superi 0,50 mq;
b) la portata utile non superi 120 kg;
c) la fune portante sia del tipo antigirevole.

2.1.4. E' ammessa la contrappesatura degli apparecchi con le seguenti precisazioni:

la stabilità delle apparecchiature permanenti deve essere garantita da un momento stabilizzante doppio del momento ribaltante a condizione che nel calcolo del momento ribaltante si sia tenuto conto:

a) delle maggiorazioni derivanti dal coefficiente dinamico;
b) delle sollecitazioni indotte dalla velocità massima del vento;
c) venga considerata la combinazione dei carichi più sfavorevoli;
d) contribuiscano al momento stabilizzante esclusivamente masse metalliche applicate stabilmente alla struttura;
e) venga applicato un limitatore di carico max alla navicella.

2.1.5. Ai fini della stabilità al rovesciamento, il contrappeso stabilmente applicato può essere sostituito da idoneo ancoraggio del carrello alle strutture portanti della costruzione.

2.1.6. L'apparecchio deve essere dotato di idonei organi di ancoraggio per il parcheggio.

2.1.7. Tra la piattaforma ed il posto presidiato, se il gruppo di sollevamento non è installato a bordo della piattaforma, deve esistere un sistema di comunicazione ad alimentazione indipendente dalla sorgente di f.m. dell'impianto (telefono, radiotelefono, interfono, etc.).

Inoltre la piattaforma deve essere dotata di dispositivo di segnalazione acustica ad alimentazione indipendente (sirena manuale, etc.).

2.1.8. Gli apparecchi con argano a puleggia di frizione e quelli monofune devono essere muniti di dispositivo paracadute agente su funi o guide di sicurezza.

2.1.9. Gli apparecchi ad una sola fune portante, adibiti ad usi speciali, possono non essere dotati di dispositivo paracadute purché il coefficiente di sicurezza della fune portante non sia inferiore a 18 e la corsa verticale non superi i 60 m.

2.1.10. Per gli argani a tamburo è consentita, in luogo del paracadute, l'applicazione di un freno di sicurezza agente sul tamburo di avvolgimento od a monte dello stesso, purché gli elementi della catena cinematica, posti a valle di esso, presentino un coefficiente di sicurezza almeno pari ad 8 nei confronti dei carichi statici.

2.1.11. Il dispositivo paracadute, di cui agli articoli precedenti, deve:

a) essere azionato meccanicamente;
b) avere organi di presa controllabili e sostituibili;
c) portare in stato di fermo la piattaforma caricata con 1,5 volte la portata utile.

L'intervento del medesimo deve provocare l'arresto del macchinario.

2.1.12. Le piattaforme, movimentate da 2 argani indipendenti a bordo, devono essere provviste di limitatori automatici di pendenza atti ad impedire il superamento di un'inclinazione della piattaforma, rispetto al piano orizzontale, pari a 0,10 m per ogni metro di lunghezza della stessa.

2.1.13. Tra il punto di presa della piattaforma e le mensole di sospensione ed il sistema di rinvio, deve essere garantito un franco minimo di 0,10 m dopo l'intervento del dispositivo di extracorsa superiore.

2.2. *Navicelle e piattaforme di lavoro.*

2.2.1. La velocità massima ammissibile per il movimento di sollevamento della piattaforma è di 18 m/min.

2.2.2. L'accesso alla piattaforma di lavoro deve essere realizzato tramite aperture e reso agevole anche ricorrendo a gradini ricavati nei parapetti di protezione della piattaforma.

Le aperture praticate nella piattaforma di lavoro devono essere chiuse da cancelli, apribili verso l'interno o scorrevoli in orizzontale e muniti di blocco automatico di chiusura corredato di controllo elettrico di sicurezza.

I gradini devono essere di adeguata dimensione, opportunamente distanziati e di tipo antisdrucciolevole.

Inoltre devono essere previsti appigli o maniglie per agevolare eventuali passaggi.

2.2.3. La larghezza utile della piattaforma deve essere contenuta tra 0,45 e 0,80 m.

Dimensioni maggiori sono ammesse solo se il sistema di sospensione garantisce comunque la stabilità al rovesciamento della piattaforma.

In ogni caso il punto di guida delle funi portanti deve essere ad un'altezza minima di 1,50 m dal piano di calpestio.

2.2.4. I piani di calpestio delle piattaforme devono essere antisdrucciolevoli e dotati di aperture per lo scarico dell'acqua.

La maglia di eventuali elementi grigliati non deve avere dimensioni superiori a 25 × 25 mm.

2.2.5. Il piano di calpestio della piattaforma deve essere previsto per un carico di 200 kg/mq, sempre che il carico utile mobile non comporti un carico superiore e diversamente distribuito.

2.2.6. I parapetti di protezione devono avere un'altezza minima rispetto al piano di calpestio pari, rispettivamente a 1,20 m od 1,00 m a seconda che siano disposti sui lati prospicienti il vuoto o non.

In corrispondenza degli argani sono consentite aperture con dimensione orizzontale massima pari a 0,25 m.

I parapetti devono essere costruiti per sopportare uno sforzo verticale ed orizzontale di 30 kg per ogni persona, a bordo applicato ad 1,00 m di altezza dal piano di calpestio.

La distanza libera tra i correnti del parapetto non deve essere superiore a 0,30 m.

Su tutto il perimetro esterno deve essere applicato un fermapiede chiuso alto almeno 0,20 m.

2.2.7. Sulla piattaforma devono essere realizzati idonei attacchi per le cinture di sicurezza e gli attrezzi di lavoro.

Gli attacchi per le cinture di sicurezza devono essere capaci di sopportare la caduta per 1,00 m di un carico di 80 kg.

2.2.8. Al di sopra del piano di calpestio della piattaforma deve essere disponibile, in tutte le posizioni di esercizio, un'altezza libera di almeno 1,80 m.

2.2.9. I dispositivi di arresto automatico di fine corsa ed extra corsa devono essere azionati direttamente dalle strutture della piattaforma. Qualora ciò non risulti possibile, per installazioni particolari e/o di carattere provvisorio, i dispositivi anzidetti potranno essere azionati indirettamente purché sia garantito il bloccaggio dell'elemento di comando.

2.2.10. La piattaforma deve essere dotata di aste articolate, superiori ed inferiori, in grado di far intervenire i dispositivi di arresto automatico di fine corsa se non è esclusa la presenza di ostacoli, sia fissi che mobili, lungo le traiettorie verticali della piattaforma.

2.3. *Organi di sospensione.*

2.3.1. Tutte le funi impiegate nei ponteggi sospesi devono essere protette contro la corrosione.

2.3.2. Il diametro minimo delle funi portanti è 6,5 mm nel caso di argani a tamburo e di 8 mm nel caso di un'unica fune portante e per gli argani a puleggia di frizione.

Il carico di rottura R dei fili elementari deve risultare compreso tra 140 e 180 kg/mmq secondo le norme UNI ed il numero dei fili non deve essere inferiore a 100.

2.3.3. Il coefficiente di sicurezza della fune, nel caso di argani a tamburo con 2 e più funi portanti, non può essere inferiore a 14.

2.3.4. Nel caso di sospensione ad un'unica fune portante il coefficiente di sicurezza non deve risultare inferiore a 16, qualora sia installato dispositivo paracadute, o 18, in mancanza di tale dispositivo (vedasi 2.1.9.).

2.3.5. Nel caso di sospensione con due funi portanti ed argani a puleggia di frizione il coefficiente di sicurezza di ciascuna fune non deve risultare inferiore a 12.

2.3.6. Il diametro delle funi di sicurezza non può essere inferiore a quello delle funi portanti ed i capi fissi di queste devono risultare distinti da quelli delle funi di sicurezza.

Le funi di sicurezza devono possedere un coefficiente di sicurezza minimo pari a 8, considerando lo sforzo massimo sulle funi durante la fase di presa.

2.3.7. Non sono ammessi sistemi di ancoraggio delle funi con grado di efficienza inferiore a 0,8.

2.3.8. Gli attacchi sui tamburi di avvolgimento devono essere realizzati con piombatura a bicchiere od altro sistema che offra uguale garanzia contro lo sfilamento.

2.4. *Organi di avvolgimento e deviazione.*

2.4.1. I tamburi di avvolgimento devono essere di acciaio e possono avere sede scanalata o liscia.

2.4.2. E' ammesso l'avvolgimento in più strati, con un max di 4, solo per tamburi di tipo scanalato.

2.4.3. I tamburi di avvolgimento delle funi devono essere provvisti di sistema di protezione contro la fuoriuscita delle funi costituito da un guidafune e bordini di contenimento di altezza pari ad almeno 3 volte il diametro delle funi oltre l'ultima spira avvolta od altri sistemi equivalenti.

Deve inoltre essere prevista l'applicazione di un dispositivo che assicuri il mantenimento del serraggio della fune sul tamburo.

2.4.4. Le pulegge di frizione devono avere protezione e scanalature atte ad evitare la fuoriuscita delle funi dalle sedi di aderenza; in ogni caso l'altezza delle flange deve superare almeno del 20% il valore del diametro delle funi.

Le scanalature delle pulegge di frizione devono avere caratteristiche meccaniche atte a garantire la stabilità dimensionale ed a mantenere nel tempo l'aderenza tra fune e puleggia.

2.4.5. Le pulegge di rinvio devono essere di acciaio, presentare flange di altezza superiore del 20% del diametro delle funi e risultare protette contro la fuoriuscita delle funi stesse.

2.4.6. Se l'angolo di deviazione della fune in uscita dai tamburi o dalle pulegge di rinvio supera i 2°, deve essere usato dispositivo guidafune, a meno che non sia escluso il pericolo di fuoriuscita della fune dalle gole delle pulegge.

2.4.7. L'impiego di rullini per la deviazione della fune è consentito per angoli di deviazione non superiore ai 6°.

In ogni caso deve essere garantita la rotazione dei rullini al fine di prevenire il danneggiamento della fune.

2.4.8. Il rapporto tra il diametro primitivo del tamburo ed il diametro della fune non deve essere inferiore a 25.

2.4.9. Il rapporto tra il diametro primitivo delle pulegge ed il diametro della fune non deve essere inferiore a 20.

2.4.10. Gli eventuali organi di rinvio fissi impiegati per la equilibratura degli sforzi tra i tratti portanti delle funi devono:

a) essere provvisti di guarnizioni in materiale adatto;

b) presentare raggio di curvatura non inferiore a 50 volte il diametro della fune.

Inoltre l'angolo di deviazione della fune non deve superare 20°.

2.5. *Argani di sollevamento.*

2.5.1. Gli argani di sollevamento possono essere montati a bordo delle piattaforme o al di fuori delle stesse.

2.5.2. Gli argani di sollevamento devono essere autofrenanti.

Può essere accettato, in sostituzione del dispositivo realizzato esclusivamente dalla irreversibilità degli accoppiamenti meccanici, un sistema di frenatura di emergenza funzionante per eccesso di velocità a condizione che il motore elettrico sia dotato di freno incorporato.

2.5.3. Non sono ammesse cinghie e catene per la trasmissione del moto ai tamburi di avvolgimento od alle pulegge motrici di frizione, mentre sono ammesse per la movimentazione di eventuali guidafune.

2.5.4. Eventuali giunti di collegamento tra gli organi che trasmettono il moto ai tamburi o pulegge di frizione devono essere del tipo rigido o semielastico.

2.5.5. Negli argani a puleggia di frizione devono essere adottati dispositivi che consentano di mantenere costanti automaticamente i valori di tenuta per aderenza, previsti dal costruttore.

Sono ammessi anche dispositivi costituiti da contrappeso applicato sul capo libero delle funi portanti, purché disposto in modo che la necessaria tensione sia comunque assicurata.

2.5.6. Gli argani di sollevamento devono essere dotati di freni agenti automaticamente per mancanza di f.m.

2.5.7. Ciascun sistema di frenatura deve poter fermare in modo sicuro la piattaforma caricata con 1,5 volte il carico di esercizio.

2.5.8. Le molle antagoniste di chiusura dei freni devono essere di tipo elicoidale, lavorare in compressione ed essere guidate.

2.5.9. I sistemi a contrappeso per la chiusura dei freni devono presentare gli elementi di zavorra fissati ed inamovibili dalla posizione di esercizio; non sono ammessi per freni agenti su funi.

2.5.10. I freni di esercizio devono risultare apribili manualmente per consentire la manovra a mano della piattaforma.

2.5.11. I volantini per la manovra a mano di emergenza dell'argano di sollevamento devono essere del tipo a disco cieco e recare le indicazioni dei sensi di movimento.

2.5.12. L'intervento del freno di sicurezza deve provocare l'arresto del macchinario.

2.5.13. Gli argani di sollevamento con tamburo di avvolgimento delle funi devono essere dotati di dispositivi di arresto automatico nelle posizioni di massimo e minimo avvolgimento.

Nella posizione limite inferiore deve essere garantita la presenza di almeno 3 spire avvolte.

2.6. *Bracci e mensole di sostegno della piattaforma.*

2.6.1. Le strutture di sostegno degli apparecchi trasferibili, costituite da mensole fisse o disposte su carrelli, possono essere saldamente ancorate alla costruzione o dotate di idoneo contrappeso ai fini della stabilità al rovesciamento.

2.6.2. La velocità della piattaforma derivante dal movimento delle suddette strutture non dovrà superare 6 m/min.

2.6.3. Se, per la movimentazione dei bracci e mensole, vengono impiegati argani a fune o catene, queste dovranno risultare almeno 2 ed essere indipendenti e presentare un coefficiente di sicurezza minimo pari a 14 per le funi e a 10 per le catene, con riferimento al carico di servizio statico.

Inoltre dovrà essere rispettato quanto detto ai punti 2.5.3.; 2.5.6; 2.5.7.; 2.5.8.; 2.5.9.; 2.5.13.

2.6.4. Se, per muovere bracci o mensole, vengono impiegati spintori oleodinamici, deve essere assicurata la posizione di fermo delle strutture anche in caso di caduta o mancanza di pressione nei circuiti di comando.

2.6.5. I martinetti a vite devono essere dotati di ghiera di sicurezza in acciaio, con intervento previsto in caso di usura eccessiva o rottura della madrevite.

2.6.6. Per la movimentazione dei bracci e mensole non è ammesso l'impiego di spintori pneumatici, di catene ed anelli e di argani a puleggia di frizione.

2.6.7. I bracci devono essere dotati nelle posizioni limite di lavoro di dispositivi di arresto automatico di fine corsa e di sistemi permanenti meccanici di appoggio.

2.6.8. Le posizioni di massimo o minimo sbraccio devono essere limitate da arresti fissi meccanici e da dispositivi di arresto automatico con intervento anticipato rispetto ai primi.

2.6.9. L'eventuale gruppo di rotazione dei bracci deve essere dotato di dispositivo di frenatura automatico e di sistema di bloccaggio nella posizione di lavoro.

Il suo movimento dovrà essere permesso unicamente tramite appositi dispositivi di consenso, con la navicella al limite superiore della corsa verticale e con bracci in posizione di fine corsa superiore.

2.7. *Carrelli di traslazione.*

2.7.1. La velocità di traslazione del carrello non può essere superiore a 10 m/min.

2.7.2. Il movimento di traslazione del carrello deve essere possibile solamente con piattaforma e braccio nelle posizioni limite superiore.

2.7.3. I carrelli degli impianti permanenti devono essere dotati di sistema frenante automatico di servizio e di dispositivi di bloccaggio per lo stazionamento contro lo scorrimento derivante dalla spinta del vento massimo di fuori servizio.

2.7.4. I carrelli scorrenti su rotaie devono essere dotati agli estremi della corsa di dispositivi di arresto automatico e di arresti fissi.

L'eventuale urto del carrello contro gli arresti fissi non deve avvenire sulle ruote.

2.7.5. I carrelli scorrevoli su monorotaia devono essere provvisti di staffe di sicurezza atte a garantirne la trattenuta anche in caso di rottura dei perni delle ruote.

2.7.6. Se il carrello è dotato di timoni manuali di guida, questi devono essere provvisti di pulsante di arresto d'emergenza, con autoritenuta meccanica ed avente diametro non inferiore a 50 mm, per consentire l'arresto del movimento di traslazione in presenza di eventuali ostacoli.

2.7.7. E' consentito il comando a distanza dalla piattaforma del movimento di traslazione solo per carrelli scorrevoli su guide o dotati di dispositivi in grado di garantire il mantenimento ad un valore pressoché costante della distanza tra piattaforma e parete prospiciente.

In tal caso, se dalla piattaforma non si ha la piena visibilità del piano di scorrimento, il carrello deve essere dotato di un dispositivo di arresto automatico in presenza di ostacoli.

2.7.8. I carrelli possono essere dotati di pneumatici gonfiabili; in tal caso il funzionamento deve essere consentito solo previa applicazione di stabilizzatori.

3. Impianti ed equipaggiamenti elettrici

3.1. *Disposizioni generali.*

3.1.1. Gli impianti e gli equipaggiamenti elettrici devono essere costituiti, installati e mantenuti secondo i criteri della buona tecnica.

Per essi devono essere attuate in particolare le norme CEI, in quanto applicabili, qualora nella presente norma non vengano fatte specifiche prescrizioni al riguardo.

3.1.2. La tensione di alimentazione dei circuiti principali non deve superare il limite della bassa tensione (400 V efficaci per corrente alternata e 600 V per corrente continua).

3.1.3. La caduta di tensione ai morsetti d'ingresso dell'alimentazione non deve scostarsi, in ogni condizione d'esercizio, più del 6% dalla tensione nominale.

3.1.4. La resistenza di isolamento fra conduttori e tra conduttori e terra deve essere maggiore di 1000 Ω per V, con un minimo di:

a) 500.000 Ω per circuiti di f.m. e i circuiti dei dispositivi di sicurezza;

b) 250.000 Ω per gli altri circuiti.

I suddetti valori non sono applicabili ai circuiti elettronici.

3.1.5. I circuiti dei motori di azionamento devono essere protetti contro la mancanza di fase.

3.1.6. A monte della linea di alimentazione dell'apparecchio dovrà essere installato interruttore generale regolamentare, stagno con grado di protezione almeno IP55 se installato all'aperto, di tipo bloccabile in posizione d'apertura, corredato di dispositivo di protezione differenziale e munito di targhetta d'individuazione.

3.2. *Linee elettriche.*

3.2.1. La linea di alimentazione deve essere realizzata in cavo tetrapolare con conduttori in rame di sezione adeguata, non inferiore a un mm quadrato, e tensione nominale d'esercizio non inferiore a 450/750 V.

3.2.2. Le prese di derivazione ed il collegamento della linea di alimentazione all'apparecchio non devono essere sottoposti a sforzi meccanici eccessivi.

Il cavo di alimentazione non deve presentare inoltre bruschi piegamenti.

3.2.3. Nello stesso cavo flessibile di manovra possono essere disposti anche conduttori collegati a circuiti con tensione diversa, purché reciprocamente separati ed isolati rispetto al valore più elevato di tensione, che in ogni caso non può superare 250 V.

3.2.4. Per i circuiti alimentati con tensione di valore nominale massimo di 50 V fra conduttori o fra conduttori e terra, potranno essere usati cavi di tensione nominale 300/500 V.

3.2.5. I collegamenti elettrici con le apparecchiature di sicurezza devono avere conduttori in rame di sezione non inferiore a 0,50 mm quadrati ed isolamento protettivo per una tensione nominale di almeno 500 V.

3.2.6. Per quanto concerne la posa delle linee elettriche delle apparecchiature di sicurezza valgono in particolare le seguenti prescrizioni:

a) le condutture devono essere introdotte negli alloggiamenti di interruttori ed altri apparecchi includendovi il loro rivestimento protettivo attraverso il serracavo;

b) i morsetti di giunzione devono essere disposti in alloggiamenti;

c) le condutture devono essere posate in modo che non risultino danneggiate da parti mobili dell'impianto;

d) la tensione nominale deve essere almeno di 250 V;

e) deve risultare dimostrato che la durata della conduttura elettrica è superiore a quella della fune fino alla sostituzione della medesima.

3.3. *Apparecchi e componenti.*

3.3.1. Le prese di derivazione, impiegate per l'alimentazione dell'apparecchio, dovranno essere dotate di interruttore a monte, interbloccato con le medesime, e dovranno possedere grado di protezione non inferiore a IP55.

3.3.2. I contattori principali e quelli ausiliari devono appartenere alle seguenti categorie, come definito dalla norma CEI 17-3:

a) AC3 se si tratta di contattori per motori alimentati in c.a.;

b) DC2 se si tratta di contattori di potenza per c.c.

3.3.3. Requisiti dei contatti di sicurezza:

a) il funzionamento di un contatto di sicurezza deve avvenire mediante separazione meccanica per distacco obbligato degli organi di interruzione;

b) i contatti di sicurezza devono essere previsti per una tensione nominale di isolamento di 250 V ed avere un involucro con grado di protezione almeno IP55.

3.4. *Compiti delle apparecchiature elettriche di sicurezza.*

3.4.1. Al verificarsi di una delle seguenti condizioni l'intervento delle apparecchiature di sicurezza deve arrestare ed impedire tutti o solo alcuni dei movimenti come appresso specificati:

a) intervento freni di emergenza: tutti i movimenti controllati;

b) intervento paracadute: tutti i movimenti;

c) piattaforma impigliata: movimento (di salita e discesa) in atto;

d) piattaforma agganciata alle guide: movimenti di traslazione carrello e brandeggio braccio.

3.4.2. Al raggiungimento di una delle posizioni limiti dei movimenti di salita e discesa piattaforma, traslazione carrello, salita e discesa braccio deve arrestarsi il rispettivo movimento in atto (dispositivi di arresto automatico di fine corsa).

3.4.3. Sui movimenti di salita della piattaforma e del braccio devono risultare attivi anche dispositivi di arresto automatico di extracorsa.

3.4.4. Gli interruttori di extracorsa devono interrompere il circuito di alimentazione dei motori e dei rispettivi freni. In deroga a quanto sopra gli interruttori di extracorsa possono agire sul circuito ausiliario qualora interrompano l'alimentazione di almeno due contattori tra loro indipendenti.

3.4.5. I dispositivi di fine corsa e quelli di extracorsa devono essere indipendenti. In caso di mancato intervento di un azionamento non devono risultare inattivi entrambi.

3.5. *Esigenze di sicurezza nei circuiti elettrici.*

3.5.1. Se un guasto, aggiunto ad un secondo guasto può determinare una condizione di pericolo, l'impianto deve essere arrestato in occasione della successiva sequenza a cui il primo elemento difettoso dovrebbe partecipare.

Qualsiasi funzionamento successivo deve essere impossibile per tutto il tempo in cui il guasto permane.

3.6. *Dispositivi elettrici di sicurezza.*

3.6.1. Un dispositivo elettrico di sicurezza non deve:

a) essere inserito né in un conduttore messo a terra né in un conduttore di protezione;

b) avere in parallelo collegamenti elettrici;

c) i disturbi per induzione o per capacità propri ed esterni non devono dar luogo al mancato intervento dei dispositivi elettrici di sicurezza;

d) nei circuiti di sicurezza costituiti da più rami in parallelo, le istruzioni per la elaborazione dei comandi o delle informazioni devono essere ricevute da un solo e definito rame;

e) la costituzione e il collegamento degli impianti di alimentazione di corrente, devono impedire l'apparizione di falsi segnali, dovuti alla reazione di circuiti all'uscita dei dispositivi di sicurezza.

In particolare le punte di tensione dovute al normale funzionamento dell'impianto delle altre apparecchiature collegate alla rete, non devono dar luogo a perturbazioni inammissibili nei componenti elettronici (immunità ai rumori).

3.6.2. I dispositivi elettrici di sicurezza devono intervenire direttamente sulle apparecchiature che controllano l'alimentazione del macchinario.

Se, a causa della potenza da trasmettere, sono impiegati per il comando del macchinario contattori ausiliari, questi devono essere considerati come apparecchi che controllano direttamente l'alimentazione. In tal caso il flusso di energia per gli azionamenti deve essere interrotto a mezzo di due contattori indipendenti tra di loro.

Il flusso di energia può essere interrotto a mezzo di un contattore se il contattore stesso risponde alla norma CEI 17-3 ed ha durata meccanica non inferiore a 3×10^6 cicli a vuoto; i difetti costituiti da mancata caduta dell'armatura mobile e mancata apertura di un contatto possono non essere presi in considerazione.

4. Comandi, segnalazioni ed indicazioni

4.1. *Comandi.*

4.1.1. Tutti gli organi di comando devono potersi azionare senza pericolo dal posto di manovra, recare chiare indicazioni di manovra di tipo simbolico a frecce direzionali ed essere protetti contro l'azionamento accidentale.

4.1.2. I posti di manovra devono essere dotati, oltre agli organi di comando necessari per i singoli movimenti, anche di:

interruttore generale di linea;

commutatore tra i punti di manovra;

pulsanti di marcia e arresto del circuito di manovra;

pulsante di arresto di emergenza del tipo ad autoritenuta meccanica, di colore differenziato, recante la scritta ALT o STOP;

comando del segnale d'allarme (sulla piattaforma);

comando a chiave estraibile solo in posizione di apertura del circuito di manovra.

4.2. *Segnalazioni ed indicazioni.*

4.2.1. In corrispondenza di ciascun posto di manovra deve essere installata spia ottica di segnalazione per tensione in linea debitamente individuata.

4.2.2. Tutti gli interruttori devono recare chiare indicazioni di chiusura ed apertura e dell'utenza alimentata.

4.2.3. Sull'apparecchio deve esistere targa indicante:

nominativo del fabbricante o suo rappresentante;

numero di fabbrica ed anno di fabbricazione;

caratteristiche delle funi impiegate.

4.2.4. Sulla piattaforma deve essere indicato, in corrispondenza degli attacchi, il collegamento con le cinture di sicurezza.

4.2.5. In corrispondenza di ciascun posto di manovra devono essere esposte, in posizione ben visibile, le seguenti targhe:

targa indicante la portata utile ed il numero massimo delle persone ammesse;

targa riportante l'estratto delle principali norme di sicurezza relative alla manovra ed all'impiego dell'impianto.

4.2.6. Le scritte delle targhe di portata e delle principali norme di sicurezza devono avere un'altezza minima di 5 mm per le lettere e di 10 mm per le cifre.

4.2.7. Tutte le indicazioni devono essere durevoli nel tempo ed in lingua italiana.

5. Manovre e principali cautele

5.1. *Manovre ordinarie.*

5.1.1. Sulle piattaforme, escluse piattaforme di cui al punto 11.1.3., devono essere presenti almeno 2 persone.

5.1.2. Almeno una delle persone a bordo della piattaforma deve essere a conoscenza delle manovre ordinarie di emergenza e dell'uso di eventuali dispositivi di attacco a guide verticali o ad elementi di sicurezza diversi previsti dal costruttore.

5.1.3. Gli operatori sui piani di lavoro devono essere muniti di cintura di sicurezza e legati agli appositi attacchi.

5.1.4. L'area sottostante la zona operativa della piattaforma deve essere opportunamente segnalata e recintata da elementi che ne delimitino chiaramente la superficie.

5.1.5. Qualora la navicella, in posizione di parcheggio, possa oscillare a causa dell'azione del vento, essa deve essere ancorata.

5.1.6. L'utilizzo dell'attrezzatura deve cessare quando i valori limiti del vento, stabiliti in 45 km/ora per apparecchi senza guide e 60 km/ora per apparecchi con guide, vengono superati.

5.1.7. L'utente deve attenersi a tutte le istruzioni contenute nel libretto di istruzioni fornito dal costruttore comprese le relative prove e verifiche di buon funzionamento dell'attrezzatura.

5.1.8. Sul luogo di utilizzazione dell'impianto, deve essere sempre a disposizione tutta la documentazione relativa alle manovre ordinarie e di emergenza, gli schemi elettrici e le istruzioni d'uso e manutenzione.

5.2. *Manovre di emergenza.*

5.2.1. Il posto di manovra dei dispositivi per gli interventi di emergenza deve essere presidiato da persona, esperta ed istruita, durante tutto il periodo d'uso dell'attrezzatura.

5.2.2. Tutte le manovre di emergenza devono essere rese possibili solo in presenza di almeno una barriera di sicurezza.

Durante la manovra di emergenza l'improvviso ripristino delle normali condizioni di esercizio non deve determinare interferenze pericolose con la manovra in corso. Al termine della manovra di emergenza devono essere reinseriti automaticamente tutti i dispositivi di sicurezza oppure, in casi di inserimento manuale, la mancata attivazione anche di un solo dispositivo deve comportare il fermo dell'apparecchio.

In ogni caso l'utente è tenuto a verificare il perfetto funzionamento di dette apparecchiature, prima di riattivare l'impianto per le normali condizioni di esercizio.

5.2.3. Nei ponteggi sospesi con due argani di sollevamento indipendenti, le manovre di emergenza manuali devono essere fatte agendo alternativamente su ciascun argano e deve essere impedito il superamento della massima inclinazione ammissibile.

5.2.4. I ponteggi sospesi con gruppo di sollevamento monorotaia devono essere dotati di carrello di soccorso ad azionamento manuale, sempre disponibile in luogo.

Il carrello di soccorso deve portare una piattaforma con parapetti regolamentari ed avere una portata di almeno due persone.

5.2.5. Per i ponteggi sospesi con argani di sollevamento a bordo, nei casi in cui il loro impiego avviene in luoghi nei quali le condizioni ambientali possono essere causa di malori (calore, fumi, polveri, agenti chimici, etc.) per gli operatori a bordo del ponteggio, deve essere predisposto un sicuro mezzo di recupero, dotato anche di azionamento manuale e rispondente a tutti i requisiti previsti per il sollevamento di impalcature sospese con a bordo persone.

Inoltre le manovre di recupero devono essere eseguite da un posto sicuro, non esposto alle condizioni ambientali che ne hanno causato l'intervento.

5.2.6. Impiegando ponteggi sospesi per grandi altezze ed in luoghi nei quali il recupero della piattaforma deve essere fatto dall'alto e possa risultare di durata prolungata, si deve ricorrere ad un secondo motore di emergenza, alimentabile da una linea indipendente da quella di esercizio.

6. Manutenzione

6.1. *Obblighi del costruttore.*

Il costruttore deve fornire, unitamente ad ogni impianto, un libretto contenente le seguenti indicazioni:

1) data di targa;

2) reazioni che si esercitano sulle strutture di appoggio;

3) disegni e schemi necessari per la manutenzione e l'uso; in particolare devono essere evidenziati i limiti d'impiego dell'attrezzatura, i principali dati tecnici e l'esecuzione delle manovre di emergenza.

Inoltre ciascun impianto deve essere corredato della relativa *scheda macchina* contenente le principali caratteristiche, la indicazione delle parti assoggettate a verifica periodica, la descrizione degli interventi come stabilito in sede di approvazione della macchina, nonché lo spazio per le registrazioni.

6.2. *Obblighi dell'utente.*

L'utente è tenuto ad affidare la manutenzione dell'impianto a persona responsabile, resa edotta delle caratteristiche della macchina e delle modalità di intervento, per la manutenzione ordinaria e straordinaria.

6.3. *Obblighi del manutentore.*

Il manutentore è obbligato a:

1) rispettare modalità e tempi di intervento della manutenzione, indicati dal costruttore ed in sede di collaudo;

2) mettere fuori servizio l'impianto ogni qualvolta riscontri l'insorgere di pericolo;

3) procedere ad una accurata revisione con controllo di tutti i dispositivi di sicurezza prima di rimettere in servizio l'impianto dopo un periodo di inattività, riparazioni ed interventi straordinari.

7. Norme di calcolo

7.0.0. Le relazioni tecniche dovranno essere redatte in conformità alle norme CNR - UNI 10011 - 10012 - 10021 ed UNI 7670 con le precisazioni applicative di cui al punto 7.1.

7.1. *Precisazioni applicative delle seguenti norme.*

7.1.1. CNR - UNI 10021: strutture di acciaio per apparecchi di sollevamento.

a) Classificazione degli apparecchi.

Regime di carico e tensioni	Classe degli apparecchi		
	Condizioni di impiego		
	A	B	C
3	4	5	6

b) Carico di servizio (Ss).

Negli impianti con due o più funi portanti il carico utile statico va considerato applicato a 0,50 m di distanza da una estremità della piattaforma.

Agli effetti della stabilità al rovesciamento della piattaforma attorno ai punti di sospensione, il carico utile statico, moltiplicato per 1,5, deve essere considerato applicato ad una estremità della piattaforma.

c) Coefficiente dinamico.

Esso deve tener conto di tutte le azioni dinamiche e non può essere assunto inferiore ad 1,3.

d) Condizioni di stabilità.

Verifica	Azioni da considerare	Apparecchi vincolati a rotaie	Apparecchi non vincolati a rotaie
Statica	Carico di servizio	2,3	2,75
	Ev. azioni frenanti su funi guida	0	0
	Vento	0	0
Dinamica	Carico di servizio	2	2,4
	Ev. azioni frenanti su funi guida	1,1	1,2
	Vento	1,1	1,2
Con vento massimo	Carico di servizio	0	0
	Ev. azioni frenanti su funi guida	0	0
	Vento massimo	1,2	1,4

e) Modalità di prova.

Valori del coefficiente K:

prova statica: $K_1 = 1,5$;
prova dinamica: $K_2 = 1,2$.

7.1.2. UNI 7670. Meccanismi per apparecchi di sollevamento. Classe del meccanismo

Regime di carico	Condizioni d'impiego		
	V1	V2	V3
	classe del meccanismo		
3	2m	3m	4m

8. Documentazioni tecniche

8.1. *Documentazione tecnica da presentare al collaudo.*

8.1.1. Estratto della relazione di calcolo con relativi schemi e sezioni, redatta in lingua italiana e firmata dal costruttore e da tecnico abilitato a norma di legge, delle strutture e meccanismi seguenti:

Piattaforma di lavoro: piano di calpestio, parapetti, punti e traverse di attacco.

Bracci o mensole portanti: struttura e perni principali.

Carrello: telaio, perni principali ed eventuali appoggi aggiuntivi.

Argani di sollevamento: tamburo e suo asse (per argani tamburo); stabilità allo scorrimento delle funi sulle pulegge motrici (per argani a frizione).

Le relazioni tecniche dovranno essere redatte in conformità alle norme CNR - UNI 10011 - 10012 - 10021 - 10022 e UNI 7670 con le precisazioni applicative indicate nell'appendice A.

Freno di sicurezza.

Funi portanti e guide (tenendo conto dell'azione di eventuali dispositivi di sicurezza).

8.1.2. Per i seguenti elementi devono essere presentate le autocertificazioni dei costruttori come in appresso specificato:

Funi: caratteristiche costruttive.

Riduttori: coppia di ingresso e di uscita.

Caratteristiche meccaniche dei materiali impiegati (carico di rottura, snervamento, resilienza, allungamento).

Freni di esercizio: caratteristiche principali.

Attacchi cintura di sicurezza: validità dell'attacco, previe prove secondo le vigenti norme.

Paracadute: attestazione di superamento con esito positivo di una prova atta a dimostrare che il tempo di intervento del dispositivo per il raggiungimento della posizione di blocco risulti contenuto fra 2 e 5 secondi.

Dovrà altresì essere indicato il valore massimo dello sforzo inerziale agente sulle funi o guide di sospensione.

8.1.3. Disegni: disegno d'insieme quotato od in scala, schemi funzionali degli equipaggiamenti elettrici e/o fluodinamici.

9. Impianti speciali

Sono considerati apparecchi speciali:

1) Piattaforme con portata utile superiore a 350 kg.

2) Piattaforme a più piani di lavoro.

3) Piattaforme aventi lunghezza superiore a 4 m.

4) Apparecchi asserviti ad altro apparecchio di sollevamento.

5) Apparecchi con circuiti ausiliari e di azionamento di tipo fluodinamico.

6) Apparecchi con bracci telescopici motorizzati.

7) Apparecchi da installarsi in ambienti esposti a condizioni particolari di pericolo.

Per questi apparecchi valgono, in quanto applicabili, le presenti norme ed inoltre, ai fini dell'approvazione preventiva, dovranno essere precisate dal costruttore le misure integrative del caso.

Appendice A

A. Accertamenti e prove

A.1. Sul prototipo di apparecchi di serie, nonché sulle possibili varianti più frequenti di questi, o su singolo esemplare, per apparecchi non di serie, devono essere svolti i seguenti accertamenti da parte del funzionario (o tecnico) incaricato del collaudo.

A.1.1. Esame di merito e di rispondenza alla norma della documentazione tecnica ed accertamento della rispondenza alla stessa del prototipo dell'apparecchio di serie o del singolo esemplare (*).

A.1.2. *Prove di carico.*

A.1.2.1. *Prove statiche*: vanno eseguite senza vento eccessivo con un carico pari al doppio del carico di servizio ponendosi nelle condizioni più sfavorevoli per la stabilità delle singole strutture principali e per la stabilità al rovesciamento nella condizione reale di esercizio.

Nel corso delle prove non si devono verificare deformazioni permanenti e deve essere accertata la stabilità dell'apparecchio.

A.1.2.2. *Prove dinamiche*: vanno eseguite con un carico pari ad almeno 1,2 volte il carico di servizio, eseguite separatamente per ciascun movimento alla massima velocità di esercizio e nelle condizioni più sfavorevoli.

A.1.2.3. *Prove di funzionamento*: vanno eseguite con la portata utile per tutti i movimenti.

Si devono accertare il regolare funzionamento dei meccanismi e dei dispositivi di sicurezza.

Si devono rilevare inoltre i valori delle velocità di funzionamento.

A.1.2.4. Per gli argani a frizione devono essere eseguite le seguenti prove integrative:

A.1.2.4.1. Prova di prolungato funzionamento con carico di servizio per un tempo di 40 ore da ripartirsi anche in 4-5 giorni.

A.1.2.4.2. Prova di stabilità allo scorrimento della fune portante rispetto alla puleggia motrice con un carico statico pari a 3 volte il carico di servizio applicato per 15 minuti.

Non si devono rilevare scorrimenti apprezzabili.

Di dette prove dovrà essere allegato verbale alla documentazione tecnica prodotta ai sensi del precedente paragrafo.

A.2. Sull'apparecchio installato:

A.2.1. Riscontro dell'esistenza di un certificato in conformità dell'apparecchio al tipo approvato (se di serie) rilasciato dal costruttore e di un compendio delle caratteristiche essenziali.

A.2.2. *Prove di carico*:

A.2.2.1. Prova statica: come al punto 9.1.2.1. con carico pari ad 1,5 il carico di servizio.

A.2.2.2. Prova dinamica: come al punto 9.1.2.2. con carico pari ad 1,1 il carico di servizio.

A.2.2.3. Prova di funzionamento: come al punto 9.1.2.3.

A.2.3. Per gli argani a frizione: esame del certificato delle prove eseguite come in A.1.2.4.1. e A.1.2.4.2.

Le prove di cui in A.2. vanno ripetute in sede di verifiche periodiche, unitamente all'accertamento dello stato di conservazione dell'apparecchio.

(*) Dovrà essere allegata alla documentazione tecnica una certificazione rilasciata da organismo riconosciuto ufficialmente comprovante il rispetto del cap. 3 della specifica tecnica, delle prove sui materiali di cui alle norme CNR-UNI sopra citate e delle prove di cui ai punti A.1.2.4.1. e A.1.2.4.2.

ALLEGATO *B*

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Libretto di immatricolazione

del ponteggio sospeso motorizzato di costruzione . . .
denominato . . . . tipo . . . . .

MATRICOLA . . .

Luogo della prima installazione . . . .
Data di immatricolazione . . . .
Eventuali cambiamenti di sede (1):
. . . .
. . . .

COLLAUDO E VERIFICHE PONTI SOSPESI MOTORIZZATI
Verbale di collaudo

del ponteggio n. di matricola . . . .
della Ditta . . . .
esercente . . . .
con sede sociale in . . . .
Cambiamenti di proprietario . . . .
. . . .
. . . .
. . . .

Vista la denuncia in data . . . . . coi relativi allegati, il sottoscritto funzionario del . . . . . (2) ha proceduto il giorno . . . . . al collaudo del ponteggio descritto in appresso.

1. GENERALITA'

Casa costruttrice . . . .
Anno di costruzione . . . . n. di fabbrica . . . .
Carico massimo . . . kg (comprese n. . . (persone) indicato sulla targhetta della casa costruttrice.

2. DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE PRINCIPALI

. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .

Tamburo { materiale . . . . lunghezza . . . mm.; diametro . . . . mm. liscio/scanalato (3) }

Franco delle flange a fune completamente avvolta . . . mm.
Coppie di riduzione e tipo di ingranaggi (compilare se esistono)
. . . .
Dispositivo di comando (descrizione) . . . .
. . . .
Dispositivi di sicurezza contro la discesa accidentale . . .
. . . .
. . . .

Fune: tipo . . . . composizione . . . . . .
diametro fune . . mm. diametro fili elementari . . mm.
Kr . . . . . kg/mm²
carico di rottura della fune . . . . kg.
coefficiente di sicurezza K = ...

Rapporto: $\frac{\text{diametro tamburo}}{\text{diametro fune}}$ = ...

(1) Da riportarsi sul solo libretto presso l'impianto.
(2) Oppure nome, cognome e qualifica del tecnico.
(3) Per diametro del tamburo scanalato si intende il diametro primitivo.

Tipo di attacco della fune al tamburo: . . . .
Tipo di attacco della fune alla trave di sostegno . . . .
Telaio: materiale e composizione . . . .
. . . .
fissaggio dell'argano al telaio . . . .
. . . .
ancoraggio del telaio al ponte . . . .
. . . .

3. PROVE DEI DISPOSITIVI DI SICUREZZA

. . . .
. . . .
. . . .

4. CERTIFICATI ALLEGATI

. . . .
. . . .
. . . .

5. OSSERVAZIONI

. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .

Esito del collaudo

In base a quanto si è rilevato ed al risultato delle prove effettuate il ponteggio matricola n. . . . .
di costruzione . . . .
n. di fabbrica . . . .
può (*)/non può essere messo in servizio per il carico massimo dichiarato dal costruttore di kg . . . . . comprese n. . . persone.
Motivi (*): . . . .
. . . .
. . . .

Il funzionario (4)
. . . .

. . . . . . addì . . . . . .

Verbale di verifica

Il giorno . . . . . il sottoscritto funzionario . . .
. . . .
ha proceduto alla verifica del ponteggio n. di matricola . . .
nel cantiere/stabilimento di . . . . e ha fatto i seguenti rilievi:

1. Condizioni di conservazione e manutenzione: . . .
. . . .
2. Esame degli organi principali:
. . . .
. . . .
. . . .

(*) Dovrà essere allegata alla documentazione tecnica una certificazione rilasciata da organismo riconosciuto ufficialmente comprovante il rispetto del cap. 3 della specifica tecnica delle prove sui materiali di cui alle norme CNR-UNI sopra citate e delle prove di cui ai punti A.1.2.4.1. e A.1.2.4.2.
(4) Oppure il tecnico.

3. Comportamento durante le prove di funzionamento del ponteggio e dei dispositivi di sicurezza:

. . . . .
. . . . . .
. . .

Esito della verifica

In relazione a quanto sopra il ponteggio risulta:
efficiente ai fini della sicurezza;
non risulta efficiente per i seguenti motivi . . . .

Il funzionario
. . . . .

. addì .

Verbale di verifica

(*Seguono più fogli*).

(1460)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 24 novembre 1981, n. **1090.**

Modificazione allo statuto del Consorzio interuniversitario lombardo per l'elaborazione automatica, in Milano.

N. 1090. Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1981, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, viene approvata la modificazione all'art. 14 dello statuto del Consorzio interuniversitario lombardo per l'elaborazione automatica (CILEA), in Milano, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 1977, n. 604.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *marzo* 1982
Registro n. 41 *Istruzione, foglio n.* 282

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina del vice direttore generale della Banca d'Italia

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1982, registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 1982, registro n. 11 Tesoro, foglio n. 76, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 18 marzo 1982, è stata approvata la nomina del dott. Carmelo Oteri a vice direttore generale della Banca d'Italia, con decorrenza dalla data del decreto.

(1581)

Sostituzione di un componente del consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana

Con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1981, registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 1982, registro n. 2 Presidenza, foglio n. 168, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 5 novembre 1981, a decorrere dal 15 novembre 1981, il consigliere di Stato dott. Guglielmo Serio è stato nominato componente del consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana, in sostituzione del dottore Giovanni Torregrossa, ed è collocato fuori ruolo, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1978, n. 204. Al predetto compete il trattamento di missione previsto dall'art. 1, terzo comma, della legge 26 luglio 1978, n. 417.

(1516)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Decreti di sospensione della autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali

Con decreti ministeriali n. 68/S - 69/S - 70/S - 71/S - 72/S - 73/S in data 9 marzo 1982, è stata sospesa l'autorizzazione alla immissione in commercio in Italia delle specialità medicinali sottospecificate:

68/S - «Mytelase» compresse, registrata al n. 14340 a nome della Winthrop Products Inc. di New York (USA), rappresentata in Italia dalla Società Laboratori Winthrop di Milano, presso la cui officina di Cerano (Novara) fu autorizzata l'effettuazione delle operazioni terminali di confezionamento del prodotto;

69/S - «Pruvagol» ovuli, registrata al n. 8636/A a nome della Camden Chemical Company Limited di Londra, rappresentata in Italia dalla RA.ME.S. S.r.l. di Roma;

70/S - «Spugna di gelatina» (1 e 4 lamine, 20 cubetti), registrata al n. 9967 a nome dell'Istituto Behringwerke A.C., oggi rappresentato in Italia dalla S.p.a. Istituto Behring, con sede in Scoppito (Aquila) S.S. 17, km 220;

71/S - «Biphetamine», capsule da 12,50 mg e 7,5 mg, registrato rispettivamente ai numeri 15983 e 15983/1' a nome della Stransenburgh Co. Rochester N.Y. (USA), rappresentata in Italia dalla Eufarma S.r.l. di Firenze;

72/S - «Hedensa», pomata e categoria supposte, registrate rispettivamente ai numeri 7033 e 7033/A a nome della Hadensa Ltd. di Waterford, oggi rappresentata in Italia dalla ditta Simpex S.r.l. di Milano;

73/S - «Robuden» fiale, registrata al n. 592 a nome della Robapharm S.A. di Basilea (Svizzera), oggi rappresentata in Italia dalla S.p.a. O.B.I. di Milano.

Le confezioni dei prodotti sopraindicati devono essere ritirate dal commercio dalle società interessate.

(1517)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Asciano Mobili» a r.l., in Asciano.

Con decreto ministeriale 6 marzo 1982 è stata disposta la nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Asciano Mobili» a r.l. in Asciano (Siena), composto dai signori:

Guarino Emilio, presidente; Altio Flavio, Regoli Giovanni, Martinelli Silvano e Falcai Nevio, membri.

Il suddetto comitato resterà in carica per tutta la durata della liquidazione della cooperativa.

(1521)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di cattedre universitarie da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le sotto specificate Università sono vacanti le seguenti cattedre, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITA' DI FIRENZE

Facoltà di ingegneria:
tecnologia meccanica.

UNIVERSITA' DI MODENA

Facoltà di giurisprudenza:
diritto urbanistico.

UNIVERSITA' DI PERUGIA

Facoltà di lettere e filosofia:
filosofia del linguaggio.

Facoltà di magistero:
storia moderna;
lingua e letteratura francese.

UNIVERSITA' DI PISA

Facoltà di medicina veterinaria:
anatomia patologica veterinaria generale e speciale I.

UNIVERSITA' DI SIENA

Facoltà di lettere e filosofia:
1) filologia italiana;
2) storia moderna.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(1491)

REGIONE VALLE D'AOSTA

Approvazione del piano regolatore generale e del regolamento edilizio del comune di Avise

Con deliberazione della giunta regionale 4 febbraio 1982, n. 446, controllata senza rilievi dalla commissione di coordinamento, sono stati approvati, con modificazioni, il piano regolatore generale ed il regolamento edilizio del comune di Avise adottati con deliberazione consiliare 5 dicembre 1977, n. 67.

Copia di detta deliberazione e del piano, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico per tutta la durata di validità del piano.

(1436)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Proroga della gestione commissariale della cooperativa « A.P.I. - Società cooperativa a r.l. », in Trieste

Con deliberazione 9 marzo 1982, n. 868, la giunta regionale ha approvato la proroga di tre mesi del mandato conferito al prof. rag. William Omari, con studio in Trieste, per la gestione commissariale della cooperativa « A.P.I. - Società cooperativa a r.l. », in Trieste.

(1542)

PROVINCIA DI TRENTO

Passaggio dal demanio al patrimonio della provincia di un terreno in comune di Mollaro

Con deliberazione 22 gennaio 1982, n. 324, la giunta provinciale di Trento ha disposto di trasferire la particella fondiaria 570/2 C.C. Mollaro, dal demanio al patrimonio provinciale.

(1513)

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognome nella forma originaria

Con decreto prefettizio 26 febbraio 1982, il decreto prefettizio 25 ottobre 1929, n. 11419/391-29/V, con il quale i cognomi della sig.ra Čuk Giusta ved. Kralj, nata a Trieste l'11 settembre 1886, vennero ridotti nella forma italiana di « Zucchi » e « Carli » a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, convertito in legge 24 maggio 1926, n. 878, con estensione ai figli Carlo, Maria, Vita, Vittoria, Antonia, Slavica Kralj, Čuk Alberto e Čuk Emilio; è stato revocato, in seguito ad istanza prodotta in data 14 gennaio 1982, per quanto riguarda gli effetti nei confronti della nipote Lidia Zucchi in Kocman, figlia di Emilio, il cui cognome è restituito, pertanto, nella forma originaria di « Čuk ».

Il commissario straordinario del comune di Trieste è incaricato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926.

(1455)

ORDINE AL MERITO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Annullamento di decreti di concessione di onorificenza

Con decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1982 è stato annullato il decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1973 per la parte relativa al conferimento della onorificenza di cavaliere dell'O.M.R.I. al sig. Duradoni Alceste per rinuncia dell'interessato.

Il predetto nominativo è stato a suo tempo pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 20 novembre 1974, pagina 3, seconda colonna, ventiquattresimo nominativo dei cavalieri - Ministero del lavoro - normali.

Con decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1982 è stato annullato il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1980 per la parte relativa al conferimento della onorificenza di cavaliere dell'O.M.R.I. al dott. Di Stefano Calogero per rinuncia dell'interessato.

Il predetto nominativo è stato a suo tempo pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 24 febbraio 1981, pagina 38, terza colonna, venticinquesimo nominativo dei cavalieri - Ministero di grazia e giustizia - normali.

(1435)

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Avviso di rettifica

L'avviso del 1° aprile 1982 riguardante il sorteggio, per rimborso, di titoli rappresentanti obbligazioni: 5% serie ordinaria trentennale; 5% serie ordinaria trentacinquennale; 5,50% serie ordinaria trentennale; 6% serie speciale « A.N.A.S. »; 6% serie ordinaria trentennale; 7% serie speciale « A.N.A.S. »; 7% serie ordinaria ventennale; 7% serie ordinaria trentennale; 8% serie ordinaria trentennale; 9% serie ordinaria trentennale; 10% serie ordinaria ventennale; 10% serie ordinaria trentennale; 12% serie ordinaria quindicennale; 13,50% serie ordinaria quindicennale; 16,50% serie ordinaria quinquennale; 16,50% serie ordinaria decennale; 16,50% serie ordinaria quindicennale; 18% serie ordinaria quinquennale; 18% serie ordinaria quindicennale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 15 marzo 1982 è così rettificato: pag. 2026, prima colonna, 59° rigo, anziché: « *53* titoli di L. 1.000.000 », leggasi: « *63* titoli di L. 1.000.000 ».

(1476)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Sessione di esame ai fini della prova di idoneità prevista dall'art. 4, lettera d), della legge 7 febbraio 1979, n. 48, istitutiva dell'albo nazionale degli agenti di assicurazione.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Viste le leggi 26 febbraio 1977, n. 39 e 10 giugno 1978, n. 295;

Viste le leggi 7 febbraio 1979, n. 48 e 26 gennaio 1980, n. 13;

Visto il decreto ministeriale 28 aprile 1980, registrato alla Corte dei conti, il 7 luglio 1980, registro n. 5 Industria, foglio n. 241, concernente il programma e le modalità per la prova di idoneità di cui all'art. 4, lettera *d*), della legge 7 febbraio 1979, n. 48, istitutiva dell'albo degli agenti di assicurazione, nonché i criteri di operatività della relativa commissione d'esame;

Sentita la commissione nazionale per l'albo degli agenti di assicurazione;

Decreta:

Art. 1.

Prova di idoneità e requisiti per l'ammissione

E' indetta una sessione di esame ai fini della prova di idoneità prevista dall'art. 4, lettera *d*), della legge 7 febbraio 1979, n. 48, istitutiva dell'albo degli agenti di assicurazione.

Per l'ammissione all'esame è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere cittadino italiano o cittadino di uno degli stati membri della Comunità economica europea, ovvero straniero residente nel territorio della Repubblica italiana a condizione che analogo trattamento sia fatto nei Paesi di origine a favore dei cittadini italiani, salvo il caso degli apolidi;

b) godere dei diritti civili;

c) non avere rportato condanne per delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, contro il patrimonio, o per altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, oppure condanna comportante interdizione da pubblici uffici, perpetua o di durata superiore a tre anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione, ovvero condanna per omessa contribuzione nei confronti degli enti previdenziali ed assistenziali;

d) non avere età inferiore agli anni diciotto alla data di scadenza di presentazione della domanda.

Art. 2.

Domanda di ammissione

La domanda di ammissione alla prova di idoneità, redatta su carta legale (vedi schema esemplificativo, allegato *A*), dovrà pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo - Via Campania, 59/C - 00187 Roma, entro il termine perentorio del 14 aprile 1982.

La domanda si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro e la data dell'ufficio postale accettante.

Sono considerate valide anche le domande pervenute anteriormente alla data di pubblicazione del presente decreto ma comunque non prima del 19 settembre 1981, data di scadenza delle domande della precedente sessione d'esame.

Ai fini dell'ammissione alla sessione d'esame sono altresì valide le seguenti domande pervenute successivamente al 19 settembre 1981 ma comunque non oltre il 14 aprile 1982:

domanda di ammissione alla prova di idoneità anche se contenuta nella domanda di iscrizione all'albo, ai sensi dell'art. 8 della citata legge n. 48;

domanda di iscrizione all'albo priva di titolo equipollente di cui all'art. 5 della citata legge n. 48, o con titolo equipollente non ritenuto idoneo.

Nella domanda di ammissione all'esame gli aspiranti debbono dichiarare:

a) cognome e nome (le donne coniugate debbono aggiungere al proprio cognome quello del marito);

b) luogo e data di nascita;

c) domicilio e recapito al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni, nonché eventuale recapito telefonico.

Inoltre i candidati debbono dichiarare di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 4, lettere *a*), *b*), *c*), della citata legge n 48.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui al presente articolo non verranno prese in considerazione.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 3.

Programma di esame

Il programma di esame verte sulle sottoindicate materie:

1) disciplina giuridica dei contratti di assicurazione e di agenzia;

2) disciplina giuridica dell'esercizio delle assicurazioni private;

3) nozioni sulla disciplina tributaria delle assicurazioni;

4) principi di tecnica assicurativa.

I candidati all'esame dovranno fornire la prova di avere la conoscenza teorica e pratica delle materie di cui sopra, con particolare riguardo ai seguenti argomenti:

Materie giuridiche:

1) il rapporto di agenzia nella legge e nella disciplina collettiva (accordi nazionali agenti in vigore ed articoli 1742 e seguenti del codice civile), in particolare:

la figura dell'agente;
agenzia in gestione libera;
compiti dell'agente;
il diritto di esclusiva nel contratto di agenzia;
lo scioglimento del contratto di agenzia;
l'indennità di fine rapporto;
il diritto di rivalsa;
il contratto di coagenzia;
la cassa di previdenza (convenzione nazionale del 24 giugno 1953);
la cassa di pensione per gli agenti professionisti di assicurazione costituita il 29 novembre 1975;
il sub-agente;
i dipendenti dell'agente;
cenni sull'I.V.A. e sull'I.R.P.E.F.;

2) norme del testo unico delle leggi sulle assicurazioni private (decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449) e le altre leggi particolarmente interessanti l'attività di agente:

le imprese di assicurazione; imprese pubbliche o private; forma;

autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa;

condizioni per il rilascio dell'autorizzazione; l'autorizzazione all'esercizio dell'assicurazione vita e contro i danni; vigilanza governativa; liquidazione coatta; sanzioni amministrative e penali; divieto di abbuoni (testo unico n. 449/1959 e legge 10 giugno 1978, n. 295);

l'assicurazione obbligatoria per il ramo R.C. auto (legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni; decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576);

i soggetti obbligati dell'assicurazione; il certificato di assicurazione ed il contrassegno; tariffe e condizioni generali di polizza; sanzioni; la liquidazione coatta ed il blocco del portafoglio; conseguenze per l'impresa, gli agenti, gli assicurati ed i danneggiati;

l'istituzione dell'albo agenti di assicurazione: legge 7 febbraio 1979, n. 48;

nozioni sulla normativa comunitaria in materia di assicurazioni;

3) aspetti giuridici del contratto di assicurazione (articoli 1882 e seguenti del codice civile):

proposta di assicurazione;

prova del contratto;

i soggetti del contratto: contraente, assicurato e beneficiario;

dichiarazioni pre-contrattuali del contraente;

aggravamento del rischio;

assicurazione parziale;

pagamento del premio;

obbligo di avviso e salvataggio;

dolo o colpa grave;

coassicurazione;

surroga dell'assicuratore.

Materie tecniche:

con riferimento ai rami vita, infortuni, incendio, furti, responsabilità civile auto, e responsabilità civile diversi, si richiede:

conoscenza delle varie prestazioni possibili, dei relativi limiti di garanzia ed eventuali condizioni particolari;

conoscenza della struttura delle tariffe più in uso sul mercato;

nozioni tributarie: imposte sulle assicurazioni nei rami indicati sotto « materie tecniche »;

regime di detraibilità fiscale dei premi « vita » ed « infortuni ».

Art. 4.

Prove di esame e loro svolgimento

Gli esami comprenderanno le seguenti prove:

a) una prova scritta che si effettuerà, con le garanzie previste dal decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, mediante la compilazione di un questionario inteso ad accertare il possesso dei requisiti di professionalità necessari per l'esercizio dell'attività di agenti di assicurazione.

Per rispondere alle domande inserite nel questionario, ciascun candidato avrà a disposizione non più di quattro ore.

Dell'esito della prova scritta verrà data comunicazione ai candidati mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento;

b) una prova orale alla quale saranno ammessi i candidati che avranno riportato nella prova scritta una votazione non inferiore a sessanta centesimi.

L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima del giorno in cui essi dovranno sostenerla.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione formerà l'elenco dei candidati esaminati e per ciascuno sarà indicato se risulta « idoneo » o « non idoneo ».

L'elenco sottoscritto dal Presidente e dai due segretari della commissione sarà affisso nel medesimo giorno all'albo della amministrazione.

A ciascun candidato risultato idoneo verrà inviata apposita comunicazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 5.

Data e luogo della prova scritta

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dall'esame, sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta, muniti di un valido documento di riconoscimento, il giorno 12 *maggio* 1982 *alle ore* 8,30 *in Roma presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno*, 4.

Art. 6.

Documentazione di rito per l'iscrizione all'albo

I candidati risultati idonei che intendono iscriversi all'albo degli agenti di assicurazione, dovranno far pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo - Via Campania, 59/C - 00187 Roma, i seguenti documenti in carta legale:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana o di altro Stato estero con le limitazioni previste all'art. 4, comma *a*), della legge 7 febbraio 1979, n. 48;

3) certificato di godimento dei diritti civili;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) copia della comunicazione relativa al superamento della prova di idoneità e di cui all'ultimo comma dell'art. 4 del presente decreto;

6) ricevuta originale del versamento di L. 98.000, intestato all'ufficio del registro di Roma, sul c/c postale n. 8003.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della spedizione.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti, per la registrazione, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 febbraio 1982

Il Ministro: MARCORA

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *marzo* 1982
Registro n. 4 *Industria, foglio n.* 351

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da inviare in carta da bollo)

Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo - Via Campania, 59/*C* - 00187 ROMA

Il sottoscritto . . . .
nato a . . . . il . . . . residente in . . . . codice fiscale n. . . . . chiede di essere ammesso a sostenere la prova di idoneità prevista dall'art. 4, lettera *d*), della legge 7 febbraio 1979, n. 48 e dichiara, sotto la propria responsabilità, di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 4, lettere *a*), *b*), *c*), della stessa legge.

L'indirizzo presso cui desidera vengano inviate le eventuali comunicazioni è il seguente . . . . impegnandosi a comunicare le eventuali successive variazioni, riconoscendo che il Ministero non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Eventuale recapito telefonico . . . .

. . . .
Firma

(1548)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Roma

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria, presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di clinica otorinolaringoiatrica (per la seconda cattedra) . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Roma.

(1547)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per titoli, a otto posti di operaio comune nel ruolo del personale operaio dell'amministrazione centrale.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Supplemento straordinario n. 1 al Bollettino ufficiale n. 10 del mese di ottobre 1980 del Ministero delle finanze è stato pubblicato in data 25 giugno 1981 il decreto ministeriale 7 luglio 1980 che approva la graduatoria generale di merito dei vincitori e degli idonei del concorso, per titoli, a otto posti di operaio comune in prova nel ruolo del personale operaio dell'amministrazione centrale, indetto con decreto ministeriale 21 novembre 1978 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 5 maggio 1979.

(1523)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA

Nomina del vincitore del concorso riservato ad ufficiale sanitario vacante nel comune di Reggio Emilia

Con decreto del medico provinciale 15 marzo 1982, il dott. Alfio Vecchi è dichiarato idoneo con punti 163/180 ed è nominato ufficiale sanitario del comune di Reggio Emilia.

(1526)

REGIONE PUGLIA

UNITÀ SANITARIA LOCALE « BA/18 », IN PUTIGNANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico presso i presidi ospedalieri di Putignano

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso i presidi ospedalieri di Putignano, a:

un posto di aiuto di chirurgia generale;
un posto di aiuto di neurologia;
un posto di assistente di medicina generale;
un posto di assistente di geriatria;
un posto di assistente di anestesia e rianimazione;
un posto di assistente al centro trasfusionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore personale della U.S.L. in Putignano (Bari).

(210/S)

REGIONE LOMBARDIA

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 42, IN ORZINUOVI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di ostetricia e ginecologia;
un posto di primario di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Orzinuovi (Brescia).

(211/S)

ISTITUTO NAZIONALE DI RIPOSO E CURA PER ANZIANI « V. EMANUELE II » DI ANCONA

Concorso ad un posto di direttore (primario) di anestesia e rianimazione presso la sede di Cosenza

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore (primario) di anestesia e rianimazione presso la sede di Cosenza.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonché le norme regolamentari.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Ancona.

(214/S)

ISTITUTO « G. GASLINI » DI GENOVA-QUARTO

Concorso ad un posto di assistente della quarta divisione di pediatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della quarta divisione di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Genova-Quarto.

(213/S)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 79 del 22 marzo 1982, è stato pubblicato il seguente avviso di concorso:

Ospedali civici riuniti « G. Rummo » di Benevento: Concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di tecnico di laboratorio di analisi.

REGIONI

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 10 settembre 1981, n. **57.**

Associazionismo dei produttori agricoli.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 41 *del* 14 *settembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Finalità

Con la presente legge la regione del Veneto disciplina l'attuazione dei regolamenti del Consiglio delle Comunità europee n. 1360/78, n. 2083/80, n. 2084/80 e della legge 20 ottobre 1978, n. 674.

Art. 2.
Requisiti e modalità per il riconoscimento delle associazioni dei produttori agricoli e delle relative unioni regionali

La Regione, con le modalità di cui ai successivi commi, riconosce le associazioni dei produttori agricoli e le relative unioni regionali che siano in possesso dei requisiti stabiliti dai regolamenti del Consiglio delle Comunità europee n. 1360/78 e n. 2083/80 e dagli articoli 2 e 5 della legge 20 ottobre 1978, n. 674.

A tal fine, i requisiti inerenti al volume minimo di produzione annua e al fatturato, nonché il numero minimo di associati richiesto sono stabiliti nelle tabelle sub *A*) e *B*) che formano parte integrante della presente legge.

Le unioni regionali devono essere costituite esclusivamente da associazioni di produttori riconosciute dalla Regione.

Per ottenere il riconoscimento, le associazioni e le unioni regionali devono presentare al presidente della giunta regionale una domanda corredata dai seguenti documenti:

a) copia autentica dall'atto costitutivo e dello statuto, redatto ai sensi degli articoli 5 e 6 del regolamento (CEE) n. 1360/78 e dagli articoli 2 e 5 della legge n. 674/78;

b) elenco aggiornato degli associati, in estratto autentico del libro sociale;

c) dichiarazione del legale rappresentante dell'associazione o dell'unione attestante il volume di produzione annua o il fatturato dell'ente, secondo quanto e previsto nelle tabelle *A*) e *B*).

Il riconoscimento è concesso con decreto del presidente della giunta regionale entro novanta giorni dalla presentazione delle domande.

Art. 3.
Revoca del riconoscimento

Il riconoscimento di una associazione o di una unione è revocato qualora vengano compiute ripetute e gravi infrazioni alle norme comunitarie e nazionali o vengano a mancare i requisiti per i quali fu concesso.

La revoca è disposta con decreto del presidente della giunta regionale, previa diffida e sentito il comitato di cui all'art. 6.

La revoca comporta l'immediata cancellazione dall'albo di cui al successivo art. 4.

Art. 4.
Albo regionale delle associazioni e delle unioni regionali riconosciute

Presso la giunta regionale è istituito l'albo pubblico regionale delle associazioni dei produttori agricoli e delle relative unioni regionali, nel quale esse sono iscritte d'ufficio non appena il decreto di riconoscimento è divenuto esecutivo.

Nell'albo devono essere registrate le indicazioni di cui all'art. 33, secondo comma, del codice civile.

Art. 5.
Vigilanza

La vigilanza e il controllo sulle attività svolte dalle associazioni dei produttori agricoli e delle relative unioni è esercitata dalla giunta regionale.

Le associazioni di produttori iscritte all'albo e le relative unioni riconosciute hanno l'obbligo di tenere:

a) il libro giornale;

b) il libro degli inventari;

c) il libro degli associati, nel quale devono essere indicati: il nome di ciascun associato, terreni o gli allevamenti da lui condotti e destinati alle produzioni che interessano l'attività dell'associazione e, per le unioni, il numero degli associati organizzati dalle proprie consociate. Nel libro dovranno essere indicate tutte le variazioni di tali elementi;

d) i libri delle adunanze e delle deliberazioni degli organi dell'associazione o dell'unione;

e) il registro di carico e scarico, nel quale debbono essere annualmente annotate le quantità di prodotto immesso sul mercato, tramite l'associazione, da parte dei singoli produttori associati o, per le unioni, dal complesso degli associati di ogni associazione aderente. Nello stesso registro vanno, inoltre, annotate le quantità di prodotto ritirato dal mercato.

Le associazioni e le relative unioni riconosciute devono trasmettere alla giunta regionale — entro quindici giorni dall'adozione — le deliberazioni di approvazione di cui all'art. 2, secondo comma, punto 4), della legge 20 ottobre 1978, n. 674.

Art. 6.
Comunicato regionale delle unioni tra associazioni dei produttori agricoli

Presso la giunta regionale è istituito il comitato regionale di cui all'art. 11 della legge n. 674/78 con il compito di coordinare le attività delle unioni regionali riconosciute.

Esso è costituito con decreto del presidente della giunta regionale ed è composto dai rappresentanti designati da ciascuna delle unioni legalmente riconosciute in misura proporzionale al numero dei produttori delle associazioni aderenti con almeno un rappresentante per ciascuna unione fino ad un massimo di cinque, e da un rappresentante della Regione con funzioni consultive, senza diritto di voto, designato con deliberazione dalla giunta regionale.

Il comitato è integrato ai sensi del secondo comma dell'art. 11 della legge 20 ottobre 1978, n. 674.

Il presidente del comitato viene eletto tra i rappresentanti delle unioni indicate al secondo comma del presente articolo.

Le funzioni di segretario del comitato sono svolte da un funzionario della giunta regionale nominato dal presidente della giunta regionale.

Il comitato dura in carica tre anni; i componenti possono essere riconfermati.

Il comitato può articolarsi in sottocomitati di settore per ognuno dei comparti produttivi omogenei.

Il comitato, oltre all'attività di coordinamento delle unioni, esprime pareri sui programmi di sviluppo agricolo e sulle leggi regionali concernenti il settore agricolo e ogni qual volta sia richiesto dagli organi regionali.

Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, approva il regolamento per il funzionamento del comitato.

Per i primi due anni dall'entrata in vigore della presente legge sono chiamati a far parte del comitato regionale in mancanza dei rappresentanti delle unioni regionali riconosciute, un rappresentante delle associazioni dei produttori riconosciute.

Art. 7.
Contributi alle associazioni e alle unioni regionali

I contributi di cui all'art. 9, primo comma, della legge 20 ottobre 1978, n. 674, sono concessi dalla giunta regionale, secondo i criteri e le modalità previsti dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CEE) n. 1360/78 e dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 2084/80, per i primi tre anni dalla data del riconoscimento:

a) alle associazioni per il primo, secondo e terzo anno rispettivamente nella misura massima del 3 per cento, del 2 per cento e dell'1 per cento del valore dei prodotti provenienti dai soci ed immessi sul mercato che comunque non potrà superare, rispettivamente, il 60 per cento, il 40 per cento ed il 20 per cento delle spese effettivamente sostenute per la costituzione ed il funzionamento amministrativo;

b) alle unioni per il primo, secondo e terzo anno, rispettivamente, nella misura massima del 60 per cento, del 40 per cento e del 20 per cento delle spese effettivamente sostenute per la costituzione ed il funzionamento amministrativo.

I contributi di cui al punto *b*) del comma precedente non potranno comunque superare l'importo globale pari a 50.000 unità di conto.

Art. 8.

Contributi per l'attuazione di programmi

La giunta regionale può concedere alle associazioni e alle unioni regionali riconosciute contributi fino alla misura massima del 75 per cento della spesa ritenuta ammissibile per l'attuazione di programmi di sviluppo, studio, ricerca, divulgazione, propaganda, controllo di qualità, riconversione e qualificazione della produzione del settore produttivo di appartenenza.

Art. 9.

Anticipazione

La giunta regionale concede alle associazioni e alle unioni regionali riconosciute anticipazioni nella percentuale definita annualmente dalla giunta nelle misure massime del 50 per cento dei contributi di cui ai precedenti articoli 7 e 8, sulla base della documentazione presentata ai sensi del successivo art. 11.

Art. 10.

Associazioni riconosciute da altre leggi

Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano, in quanto compatibili, alle associazioni riconosciute da altre leggi.

Art. 11.

Presentazione delle domande di contributo

Per ottenere la concessione dei contributi di cui ai precedenti articoli 7 e 8 le associazioni e le unioni regionali riconosciute devono presentare alla giunta regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, una domanda corredata dalla seguente documentazione:

1) da una relazione programmatica di attività per l'anno o per gli anni a cui si riferisce la richiesta, approvata dagli organi competenti dell'associazione o dell'unione;

2) dal bilancio preventivo per l'anno o per gli anni a cui si riferisce la richiesta;

3) dall'estratto autentico del libro carico e scarico;

4) dall'estratto autentico del libro soci;

5) dalla copia del bilancio consuntivo degli anni precedenti, limitatamente alla domanda di aiuti riferita al secondo ed al terzo anno.

Art. 12.

Rinvii

Per quanto non espressamente previsto nella presente legge si fa rinvio alla legge 20 ottobre 1978, n. 674, ed ai regolamenti del Consiglio delle Comunità europee n. 1360/80, n. 2083/80 e n. 2084/80, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 13.

Norma finanziaria

Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 7 e 8 della presente legge si farà fronte mediante l'iscrizione in entrata delle assegnazioni statali previste dagli articoli 9 e 10 della legge 20 ottobre 1978, n. 674, e deliberate dal CIPAA.

In caso di insufficienza di assegnazioni statali, saranno disposti finanziamenti aggiuntivi con legge di bilancio.

Art. 14.

Dichiarazione d'urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 10 settembre 1981

BERNINI

ALLEGATO *A*

REQUISITI PER LE ASSOCIAZIONI DI PRODUTTORI

Prodotto	Volume di produzione o fatturato	Numero minimo di membri
Bovini (vivi o macellati):		
a) bufalini (1)	3.000 UBA	100
b) altri bovini (1)	48.000 UBA	200
Suini (1)	33.000 capi	200
Ovini e caprini (1) (vivi o macellati)	12.000 capi	150
Polli, altri volatili da cortile e conigli domestici (2) (vivi o macellati)	220.000 capi	200
Uova (2)	520.000 galline ovaiole	200
Latte, formaggi e latticini:		
a) di vacca (3)	57.000 tonnellate	200
b) di bufala (3)	5.000 tonnellate	100
c) di pecora o di capra (3)	2.000 tonnellate	100
Miele naturale (4) (rimane fisso)	150.000 UCE	50
Piante vive e prodotti della floricoltura	2,5 milioni di UCE (4)	100
Patate (5):		
a) da consumo	16.000 tonnellate	300
b) novelle	5.000 tonnellate	300
Frutta tropicale	30 ba	10
Cereali (6):		
a) frumento tenero e granturco	60.000 tonnellate	300
b) frumento duro	12.000 tonnellate	300
c) riso	10.000 tonnellate	150

Prodotto	Volume di produzione o fatturato	Numero minimo di membri
Semi oleosi	2 milioni di UCE (4)	200
Piante utilizzate principalmente in profumeria, medicina, ecc.	0,8 milioni di UCE	40
Olive da olio (in olio)	1.200 tonnellate	300
Uva da vino:		
a) da tavola (in vino)	443.000 hl	300
b) v.q.p.r.d.	30 % del totale della zona classificata v.q.p.r.d.	30 % dei produttori della zona classificata v.q.p.r.d
Tabacco	1.000 tonnellate	300
Prodotti diversi da quelli sopra elencati (7)	1 milioni di UCE	50

Il volume di produzione minimo di cui al presente allegato è ridotto del 30% a favore delle associazioni di produttori composte prevalentemente di imprenditori agricoli la cui azienda è situata nelle zone montane e svantaggiate di cui allegato alla legge regionale 22 dicembre 1978, n. 69 « Norme per l'attuazione nella regione Veneto delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura ».

Allegato *B*

REQUISITI PER LE UNIONI REGIONALI

Prodotto	Volume di produzione o fatturato
Bovini (vivi o macellati):	
a) bufalini (1)	9.000 UBA
b) altri bovini (1)	450.000 UBA
Suini (1)	446.000 capi
Ovini e caprini (1) (vivi o macellati)	448.000 capi
Polli, altri volatili da cortile e conigli domestici (2) (vivi o macellati)	660.000 capi
Uova (2)	1.560.000 galline ovaiole
Latte, formaggi e latticini:	
a) di vacca (3)	468.000 tonnellate
b) di bufala (3)	15.000 tonnellate
c) di pecora o di capra (3)	63.000 tonnellate
Miele naturale (4)	450.000 UCE
Piante vive e prodotti della floricoltura	7,5 MUCE (4)
Patate (5):	
a) da consumo	120.000 tonnellate
b) novelle	20.000 tonnellate
Frutta tropicale	90 ha
Cereali (6):	
a) frumento tenero e granturco	285.000 tonnellate
b) frumento duro	173.000 tonnellate
c) riso	47.000 tonnellate
Semi oleosi	6.000.000 UCE (1)
Piante utilizzate principalmente in profumeria, medicina, ecc.	2,4 MUCE
Olive da olio (in olio)	13.000 tonnellate e 25.000 produttori
Uva da vino:	
a) da tavola (in vino)	3.130.000 hl
b) v.q.p.r.d.	492.000 hl
Tabacco	5.480 tonnellate
Prodotti diversi da quelli sopra elencati (7)	3.000.000 UCE

Note valide per le tabelle **A)** *e* **B)**:

(1) Se l'associazione riguarda diverse specie, il volume minimo di produzione è uguale al volume minimo più elevato, calcolato in UBA, tra quelli relativi alle specie interessate. Per i bovini, gli ovini e i caprini, la conversione in UBA ai sensi del presente regolamento è quella di cui all'allegato della direttiva n. 75/268/CEE. Per i suini, la conversione è la seguente:

suinetti di peso vivo inferiore a 20 kg (per 100 capi): 2,7 UBA;
scrofe riproduttrici di 50 kg o più: 0,5 UBA;
altri suini: 0,3 UBA.

(2) Se l'associazione riguarda contemporaneamente gli allevamenti avicoli o di conigli e le uova, il volume di produzione minimo è il più elevato tra quelli previsti per ciascuno dei settori.

(3) Se l'associazione riguarda contemporaneamente il latte di vacca e quello di bufala o di pecora o di capra, il volume di produzione minimo è quello previsto per il latte di vacca.

(4) Il valore previsto verrà aggiornato annualmente sulla base dell'indice dei prezzi agricoli.

(5) Se l'associazione riguarda contemporaneamente le patate da consumo e le patate novelle, il volume minimo è quello previsto per le patate da consumo.

(6) Se l'associazione riguarda vari cereali, il volume minimo è il più elevato tra quelli previsti per i cereali interessati.

(7) Non si applica per il settore della barbabietola da zucchero.

In base all'art. 2 del regolamento (CEE) n. 2083/80 la presente tabella sarà aggiornata ogni cinque anni.

LEGGE REGIONALE 10 settembre 1981, n. **58**.

Adeguamento contributi a favore della consulta regionale per l'agricoltura e le foreste delle Venezie di cui alla legge regionale 28 gennaio 1977, n. 11.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 41 *del* 14 *settembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il contributo autorizzato dall'art. 1 della legge regionale 28 gennaio 1977, n. 11 «Contributi a favore della consulta per l'agricoltura e le foreste delle Venezie» è aumentato di lire 8 milioni per ciascuno degli esercizi 1980 e 1981.

L'entità del contributo per gli esercizi successivi sarà determinata con legge di bilancio.

Art. 2.

Alla copertura degli oneri previsti dalla presente legge si provvede, per l'esercizio 1981, mediante riduzione di lire 16 milioni dello stanziamento per l'esercizio 1981 del cap. 071007017 «Finanziamento dei programmi di ricerca e sperimentazione».

Art. 3.

Al bilancio per l'esercizio 1981 sono apportate le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

Variazione in diminuzione:	Competenza	Cassa
	—	—
Cap. 071007017. — Finanziamento dei programmi di ricerca e sperimentazione	16.000.000	16.000.000

Variazione in aumento:	Competenza	Cassa
	—	—
Cap. 011301360. — Contributo a favore della consulta dell'agricoltura e foreste delle Venezie	16.000.000	16.000.000

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 10 settembre 1981

BERNINI

LEGGE REGIONALE 10 settembre 1981, n. **59**.

Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio 1981.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 41 *del* 14 *settembre* 1981)

(*Omissis*).

(1322)

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 1981, n. **50**.

Istituzione dell'ufficio del difensore civico.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 50 *del* 16 *dicembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione dell'ufficio del difensore civico

Presso il consiglio regionale è istituito l'ufficio del difensore civico.

Il difensore civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale ed esercita le sue funzioni in piena indipendenza.

Le modalità di nomina e revoca del titolare dell'ufficio di difensore civico, i poteri relativi e le modalità del loro esercizio sono disciplinati esclusivamente dalla presente legge.

Art. 2.

Compiti del difensore civico

Il difensore civico ha il compito di tutelare il cittadino nell'ottenere dall'amministrazione regionale quanto gli spetta di diritto.

Il difensore civico può intervenire nei confronti degli uffici dell'amministrazione regionale, degli enti pubblici regionali e di tutte le amministrazioni pubbliche che esercitino deleghe regionali, limitatamente al contenuto di tali deleghe. Il difensore civico, limitatamente ai casi in cui la Regione si avvalga degli uffici di enti locali per l'attuazione di leggi regionali, ai sensi dell'art. 68 dello statuto, può intervenire nei confronti degli uffici interessati degli enti locali.

Nello svolgimento di questa azione il difensore civico rileva eventuali irregolarità, negligenze o ritardi, valutando anche legittimità e merito degli atti amministrativi inerenti ai problemi a lui sottoposti e suggerendo mezzi e rimedi per la loro eliminazione.

Il difensore civico non può interferire direttamente nell'espletamento dei compiti amministrativi, partecipando all'elaborazione di atti e provvedimenti.

Art. 3.

Diritto di iniziativa

Il difensore civico interviene normalmente su istanza di chi, avendo richiesto all'amministrazione regionale ed alle amministrazioni di cui al precedente art. 2, secondo comma, un atto dovuto, non lo abbia ottenuto senza giustificato motivo.

Il difensore civico può intervenire anche di propria iniziativa, a fronte di casi di particolare rilievo che in ogni modo siano a sua conoscenza.

L'azione del difensore civico può essere estesa d'ufficio a procedimenti ed atti di natura e contenuto identici a quelli oggetto della richiesta del reclamante, al fine di risolvere analoghe situazioni.

Art. 4.

Modalità e procedura d'intervento

Il difensore civico, alla richiesta di iniziativa proposta da un cittadino, valuta se siano state esperite le ordinarie vie di rapporto con l'amministrazione e, qualora questo sia avvenuto, valuta la fondatezza del reclamo. Al sussistere di entrambe le condizioni, apre una procedura rivolta ad accertare la situazione cui la richiesta si riferisce.

Il difensore civico chiede al funzionario coordinatore o al responsabile di servizio, all'ambito delle cui responsabilità si riferisce la questione trattata, di procedere congiuntamente all'esame della pratica, nel termine di quindici giorni, informandone il presidente della giunta. In occasione di tale esame, il difensore civico stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell'ufficio, il termine massimo per la definizione della pratica, dandone immediata notizia, insieme con le proprie motivate conclusioni e i propri rilievi, al reclamante, al funzionario coordinatore o al responsabile del servizio competente ed al presidente della giunta.

Le conclusioni ed i rilievi del difensore civico sono comunicati altresì al presidente del consiglio regionale che provvede ad interessare tempestivamente le commissioni consiliari competenti per materia. Le questioni sollevate dalle conclusioni del difensore civico possono essere discusse dalle commissioni consiliari e, nei casi di particolare importanza dal consiglio regionale, secondo le norme del regolamento di quest'ultimo. Il regolamento prevede altresì le modalità di audizione del difensore civico e dei funzionari interessati.

Il funzionario coordinatore o responsabile del servizio cui la pratica pertiene è tenuto a dare comunicazione al difensore civico dell'avvenuta definizione della pratica entro il termine massimo fissato.

Il difensore civico, qualora nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali rilevi o abbia notizia che nell'operato di altre amministrazioni relativamente all'esercizio di deleghe regionali si verifichino anomalie o disfunzioni comunque incidenti sulla regolarità dell'attività regionale amministrativa diretta o delegata, ne riferisce al consiglio regionale ai sensi di quanto disposto al precedente terzo comma

Art. 5.

Sospensione del procedimento

La presentazione del reclamo al difensore civico è indipendente dalla proposizione di ricorsi giurisdizionali o di ricorsi amministrativi.

Tuttavia il difensore civico, quando lo ritenga opportuno, può sospendere il procedimento di fronte a sé, in attesa della pronuncia sui ricorsi suddetti.

Art. 6.

Obbligo di segnalazione dei reati all'autorità giudiziaria

Il difensore civico che, nell'esercizio delle sue funzioni, venga a conoscenza di fatti costituenti reato, ha l'obbligo di farne rapporto all'autorità giudiziaria.

Art. 7.

Diritto di informazione del difensore civico

Il difensore civico, al fine dell'adempimento dei suoi compiti, può richiedere documenti e sentire funzionari. La richiesta di documenti e di audizione è trasmessa al coordinatore o al responsabile di servizio di cui agli articoli 23 e 24 della legge regionale 20 febbraio 1979, n. 6, all'ambito delle cui responsabilità si riferisce la questione trattata.

Nessun diniego e nessun segreto d'ufficio può essere opposto alle richieste del difensore civico.

Art. 8.

Relazioni del difensore civico

Il difensore civico invia ogni anno, entro il 31 gennaio, al consiglio regionale una relazione sugli accertamenti espletati, sui risultati di essi e sui rimedi organizzativi e normativi di cui intende segnalare la necessità. Essa è altresì inviata agli organi di controllo sull'attività amministrativa regionale e sulla attività amministrativa degli enti locali.

La relazione del difensore civico è sottoposta a discussione del consiglio regionale, secondo le norme del regolamento interno.

In ogni momento il difensore civico può inviare agli stessi organi di cui ai commi precedenti ed al presidente della giunta, relazioni su questioni specifiche, in casi di particolare importanza e comunque meritevoli di urgente considerazione.

Art. 9.

Informazione sull'attività del difensore civico

L'amministrazione regionale informa la collettività regionale, attraverso gli strumenti a propria disposizione, in ordine all'attività del difensore civico e sui risultati degli accertamenti esperiti.

Il difensore civico può tenere rapporti diretti con gli organi di informazione.

Art. 10.

Sanzioni disciplinari
a tutela dell'attività del difensore civico

Il funzionario che ritardi o impedisca l'espletamento delle funzioni del difensore civico è soggetto, se dipendente regionale, ai provvedimenti disciplinari di cui all'art. 42 della legge regionale 12 agosto 1974, n. 22; negli altri casi, il disservizio viene segnalato all'amministrazione od ente da cui il funzionario dipende.

Art. 11.

Diritto di informazione dei consiglieri regionali

I consiglieri regionali hanno, nei confronti dell'ufficio del difensore civico, i diritti previsti dall'art. 12 dello statuto regionale.

Art. 12.

Requisiti e disposizioni per la nomina

Per essere nominati all'ufficio del difensore civico sono richiesti i requisiti per l'elezione al consiglio regionale, relativamente all'età ed all'iscrizione alle liste elettorali.

Il difensore civico è nominato con decreto del presidente della Regione, su designazione del consiglio regionale.

La designazione del consiglio regionale è effettuata a maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati alla Regione.

La votazione avviene a scrutinio segreto.

Art. 13.

Cause di impedimento alla nomina

Non possono essere nominati all'ufficio di difensore civico:

a) i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, provinciali, comunali, i rappresentanti dei comitati di quartiere ed i membri degli organi di gestione delle UU.SS.LL.;

b) i membri del comitato regionale di controllo e delle sue sezioni decentrate, gli amministratori di enti, istituti ed aziende pubbliche;

c) gli amministratori di enti ed imprese a partecipazione pubblica, nonché i titolari, amministratori e dirigenti di enti ed imprese vincolate con la Regione da contratti di opera o di somministrazione ovvero che ricevono a qualsiasi titolo sovvenzioni dalla Regione;

d) i dipendenti della regione Piemonte, degli enti delegati della Regione e degli enti ed imprese che siano vincolati con la Regione dai rapporti contrattuali di cui alla lettera *c*).

Art. 14.
Cause di incompatibilità

L'ufficio di difensore civico è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi pubblica funzione e con l'espletamento di qualunque attività professionale, imprenditoriale e commerciale e con lo esercizio di qualunque tipo di lavoro dipendente.

Art. 15.
Durata

Il difensore civico dura in carica tre anni e può essere confermato per non più di una volta. Il difensore civico, salvo in casi di revoca, rimane in carica, dopo la scadenza del suo mandato, fino alla nomina del successore.

Art. 16.
Revoca

Il difensore civico può essere revocato prima della scadenza del suo mandato qualora il consiglio regionale approvi una mozione di censura motivata. La motivazione può riguardare esclusivamente gravi carenze connesse all'esercizio delle funzioni di difensore civico. Tale mozione deve essere approvata con la stessa maggioranza richiesta per la designazione. La revoca e disposta con decreto del presidente della Regione.

Art. 17.
Tempi della designazione

La convocazione del consiglio regionale per la designazione del difensore civico ha luogo tre mesi prima della scadenza del mandato precedente. Nel periodo di tempo compreso tra la nomina e l'inizio dell'esercizio delle funzioni del nuovo difensore, questi può frequentare l'ufficio e prendere conoscenza dell'attività in esso svolta.

In caso di vacanza dell'ufficio, per qualsiasi ragione determinata, la convocazione del consiglio regionale ha luogo entro venti giorni dal verificarsi del fatto che ne è causa.

Per la prima designazione, il consiglio è convocato entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 18.
Rinuncia

Il difensore civico ha facoltà di rinunciare all'ufficio in qualunque momento, purché ne dia avviso al presidente del consiglio regionale ed al presidente della giunta regionale, con comunicazione scritta, almeno un mese prima.

Art. 19.
Sede, organizzazione e dotazione organica dell'ufficio del difensore civico

L'ufficio del difensore civico ha sede presso il consiglio regionale.

Per il funzionamento è istituito, ad integrazione dell'allegato n. 1 alla legge regionale 17 dicembre 1979, n. 73, e con le attribuzioni allegate alla presente legge, il servizio del difensore civico la cui dotazione organica è stabilita con deliberazione del consiglio regionale. In sede di prima istituzione la dotazione organica e stabilita con deliberazione del consiglio regionale, sentito il difensore civico. Il personale assegnato è scelto nell'organico regionale e dipende funzionalmente dal difensore civico.

Art. 20.
Indennità, rimborsi spese e di trasferta

Al difensore civico spettano la stessa indennità e gli stessi rimborsi spese e trattamento di missione previsti per i consiglieri regionali.

Art. 21.
Norma finanziaria

La spesa derivante dall'attuazione della presente legge è a carico del consiglio regionale.

Al relativo onere che per l'esercizio finanziario 1982 è previsto in lire 50 milioni, si provvede con l'incremento di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa del cap. 10 dello stato di previsione della spesa la cui denominazione viene così modificata: « Spese per indennità di carica e di missione ai componenti il consiglio regionale ed al difensore civico ».

La spesa relativa agli anni successivi sarà stabilita con le leggi di bilancio degli esercizi corrispondenti.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 9 dicembre 1981

ENRIETTI

ALLEGATO

ATTRIBUZIONI DEL SERVIZIO
« UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO »

1) Ricevimento e istruttoria tecnica delle pratiche di ricorso all'esame dell'ufficio.
2) Reperimento del materiale legislativo e giurisprudenziale utile per la trattazione delle questioni in esame.
3) Predisposizione di documenti, relazioni, memorie ed altre forme di supporto, studio e documentazione per i casi sottoposti al difensore civico.
4) Tenuta dell'archivio e del protocollo dell'ufficio, classificazione e tenuta delle pratiche e della relativa documentazione.
5) Rapporti del difensore civico con i privati cittadini, con gli uffici dell'amministrazione regionale, degli enti pubblici regionali e di tutte le amministrazioni pubbliche che attuino leggi o esercitino deleghe regionali, interessati alle questioni sollevate.

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 1981, n. **51.**
Sottoscrizione di nuove azioni della S.p.a. Aeroporto Cuneo-Levaldigi.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 50 *del* 16 *dicembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere n. 12.600 nuove azioni da nominali L. 10.000 ciascuna, emesse dalla S.p.a. Aeroporto Cuneo-Levaldigi di Cuneo in esecuzione dell'aumento del suo capitale sociale, da L. 966.000.000 a L. 1.932.000.000.

Art. 2.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno finanziario 1981 la spesa di L. 126.000.000.

All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante una riduzione di L. 126.000.000, in termini di competenza e di cassa, dello stanziamento di cui al cap. 12.600 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1981 e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, di apposito capitolo, con la denominazione: « Oneri relativi alla sottoscrizione di nuove azioni della S.p.a. Aeroporto Cuneo-Levaldigi di Cuneo » e con lo stanziamento di L. 126.000.000 in termini di competenza e di cassa.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni del bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 9 dicembre **1981**

ENRIETTI

(1260)

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1981, n. 52.

Disposizioni finanziarie concernenti autorizzazioni di spesa per l'esercizio 1982, nonché devoluzione di quote di assegnazioni statali nell'area di intervento agricoltura e variazioni agli stanziamenti di alcuni capitoli del bilancio per l'anno 1981.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 52 *del* 30 *dicembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Interventi per la ricostruzione di aree attrezzate per insediamenti artigiani

Per l'anno 1982 ai fini della concessione dei contributi in capitale di cui alla legge regionale 24 novembre 1979, n. 64, è autorizzata la spesa di L. 334.859.855.

Art. 2.

Interventi per investimenti relativi allo sviluppo di strutture della rete distributiva del commercio

Per l'anno 1982 ai fini della concessione dei finanziamenti e dei contributi in capitale ad enti locali per gli investimenti previsti dall'art. 3, lettere *a*), *b*) e *c*) della legge regionale 4 giugno 1975, n. 47, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni.

Art. 3.

Interventi per lo sviluppo della rete distributiva

Per l'anno 1982 è autorizzata la spesa di L. 120.000.000 per la concessione di contributi indicati dall'art. 6, lettera *b*), della legge regionale 4 giugno 1975, n. 47.

Art. 4.

Acquisto di autoveicoli per il trasporto pubblico di persone di interesse locale e regionale

Ad integrazione della quota assegnata alla regione Piemonte in applicazione ed ai sensi della legge 10 aprile 1981, n. 151, articoli 11 e 12 è autorizzata la spesa di lire 6.000 milioni, per l'anno finanziario 1982.

Art. 5.

Interventi per la realizzazione di infrastrutture per il trattamento delle merci e per l'interscambio fra sistemi di trasporto.

Per la concessione dei contributi in capitale di cui alla legge regionale 6 marzo 1980, n. 11, è autorizzata per l'anno finanziario 1982, la spesa di lire 1.150 milioni.

Art. 6.

Contributi per lo sgombero della neve

Per l'anno 1982, per la concessione di contributi in annualità di cui alla legge regionale 4 settembre 1979, n. 59, è autorizzata la spesa di lire 20 milioni.

Art. 7.

Interventi per l'esecuzione di opere pubbliche ai sensi della legge regionale 16 *maggio* 1975, *n.* 28

Per la concessione dei contributi in capitale di cui allo art. 2, n. 3 e n. 4 (costruzione e sistemazione di strade), sono autorizzate le seguenti spese: per l'anno finanziario 1982, lire 1.900 milioni, lire 450 milioni, lire 2.700 milioni, lire 650 milioni.

Art. 8.

Devoluzione delle quote di somme assegnate ai sensi della legge 9 *maggio* 1975, *n.* 153

La somma assegnata alla Regione ai sensi dell'art. 41 della legge 9 maggio 1975, n. 153, ed iscritta nello stato di previsione

della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1981 al cap. 3713 nella misura di 73 milioni in termini di competenza e di cassa, non utilizzata per gli scopi precisati dalla legge 9 maggio 1975, n. 153, per carenza di domande, è devoluta agli interventi di cui all'art. 15, lettera *b*), della legge 10 maggio 1976, n. 352, ed iscritta ad integrazione dello stanziamento del capitolo 3700 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1981 nella misura di 73 milioni in termini di competenza e di cassa.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9.
Interventi in materia di opere pubbliche

Per l'anno 1982 per gli interventi di cui alla legge regionale 16 maggio 1975, n. 28, sono autorizzate le seguenti spese:

a) contributi costanti trentacinquennali per la costruzione, il completamento e la sistemazione di strade comunali (art. 2, n. 3): L. 900.000.000;

b) contributi costanti trentacinquennali per la costruzione, il completamento e l'adeguamento delle opere occorrenti per il rifornimento di energia elettrica a capoluoghi, frazioni e borgate, nonché per gli impianti di illuminazione pubblica (art. 3, lettera *g*): L. 300.000.000;

c) contributi in capitale per la costruzione, la ricostruzione, l'ampliamento ed il potenziamento degli acquedotti e delle fognature, compresi gli impianti di depurazione, nonché il riscatto di acquedotti (art. 2, n. 1): L. 7.720.000.000;

d) contributi costanti trentacinquennali per la costruzione, la ricostruzione, l'ampliamento ed il potenziamento degli acquedotti e delle fognature, compresi gli impianti di depurazione (art. 2, n. 1 e n. 2): L. 1.060.000.000;

e) contributi in interesse per la costruzione, l'ampliamento, il consolidamento, la ristrutturazione e la sistemazione di sedi municipali (art. 3, lettera *d*): L. 230.000.000.

Art 10
Interventi per la sistemazione di bacini montani e opere idraulico-forestali

Ai fini dell'attuazione degli interventi previsti dalla legge regionale 19 novembre 1975, n. 54, è autorizzata per l'anno 1982 la spesa di lire 1.600 milioni.

Art. 11.
Interventi per la disciplina degli scarichi delle attività produttive

Ai fini dell'attuazione degli interventi previsti dalla legge regionale 8 novembre 1974, n. 32, è autorizzata per l'anno 1982 la spesa di lire 250 milioni.

Art. 12.
Provvidenze speciali per il risanamento delle acque

Ai fini dell'attuazione degli interventi previsti dalla legge regionale 29 aprile 1975, n. 23 e dall'art. 3 della legge regionale 10 maggio 1979, n. 22, è autorizzata per l'anno 1982 la spesa di lire 1.034 milioni quale contributo in annualità per la costruzione di collettori e di impianti di depurazione degli scarichi di acque reflue.

Art. 13.
Pronto intervento

Per l'anno 1982, ai fini dell'attuazione degli interventi previsti dalla legge regionale 29 giugno 1978, n. 38, sono autorizzate le seguenti spese:

a) interventi urgenti a tutela dell'incolumità pubblica nonché contributi per fabbricati (art. 2, lettere *a*, *b*, e *d*): L. 5.000.000.000;

b) contributi in annualità per sopperire alle necessità derivanti da eventi alluvionali (art. 2, lettera *c*): L. 609.000.000;

c) contributi in annualità per sopperire ad eventi calamitosi (art. 2, lettera *c*): L. 1.071.000.000.

Art. 14.
Norme finanziarie

Agli oneri conseguenti le autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 della presente legge, si provvede con le somme che sono iscritte nell'ambito delle disponibilità esistenti per l'anno 1982, alla voce « Oneri non ripartibili » del bilancio pluriennale 1981-83.

Con la legge di approvazione del bilancio per l'anno 1982 verranno istituiti appositi capitoli di spesa con gli stanziamenti corrispondenti agli interventi previsti dalla presente legge.

Art. 15.
Variazioni al bilancio per l'anno 1981

Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1981 sono introdotte le seguenti variazioni:

Variazioni in aumento in termini di competenza e di cassa:

Cap. 2937	L.	14.414.019
Cap. 11120	»	150.000.000

Variazioni in diminuzione in termini di competenza e di cassa:

Cap. 3030	L.	14.414.019
Cap. 12750	»	150.000.000

Variazioni in aumento in soli termini di cassa:

Cap. 3040	L.	161.387.783
Cap. 3805	»	1.699.735.810
Cap. 4355	»	535.932.732

Variazioni in diminuzione in soli termini di cassa:

Cap. 4220	L.	450.000.000
Cap. 12900	»	1.947.056.325

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 23 dicembre 1981

ENRIETTI

(1317)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100820810)